

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Premessa

Lo schema di decreto legislativo è volto a:

- 1) recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, (cosiddetta PSD 2 - *Payment Services Directive*, di seguito "Direttiva" o "PSD2") relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 23 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2016, che abroga la direttiva 2007/64/CE (cosiddetta PSD 1);
- 2) adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, (cosiddetto IFR - *Interchange Fees Regulation*, di seguito, "Regolamento") relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
- 3) apportare "tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione" dell'articolo 12 della Legge di delegazione europea 2015 e "la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore", secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, lettera o) della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015).

La Direttiva definisce un insieme completo di norme che si applicheranno ai prestatori di servizi di pagamento (in seguito "PSP") e agli utenti; ciò al fine di garantire una sempre maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell'offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato.

Il Regolamento mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie (c.d. *interchange fees*) addebitabili dal PSP emittente la carta (*issuer*) al PSP che convenziona un esercente (*acquirer*) ogniqualvolta un consumatore effettua un pagamento basato su carta. Una riduzione delle commissioni interbancarie dovrebbe contribuire a ridurre i costi per i commercianti che accettano pagamenti con carte di pagamento, con conseguente riduzione dei prezzi applicati alla clientela. Il Regolamento detta inoltre requisiti tecnici e commerciali uniformi allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori.

La Direttiva e il Regolamento attribuiscono alla European Banking Authority (EBA) il ruolo di regolatore di secondo livello nonché di promotore del coordinamento tra le diverse Autorità nazionali. La cornice normativa di cui alla Direttiva e al Regolamento sarà quindi completata dagli standard tecnici (direttamente applicabili) e dagli orientamenti che l'EBA sta definendo anche al fine, ove prevista, della loro formale approvazione da parte della Commissione europea.



### **La normativa sui cui impatta il recepimento della Direttiva e l'attuazione del Regolamento**

L'attuazione della Direttiva e del Regolamento nell'ordinamento italiano è realizzata attraverso la tecnica della novella dei seguenti provvedimenti legislativi::

- 1) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario – TUB);
- 2) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 1); il decreto legislativo come novellato recherà anche le norme di attuazione del Regolamento;
- 3) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

### **Oggetto e ambito di applicazione della Direttiva (PSD2)**

Rispetto alla PSD 1, la PSD 2 persegue i seguenti obiettivi: i) accrescere il livello di armonizzazione del mercato interno dei pagamenti al dettaglio, con particolare riferimento all'ambito di applicazione positivo e negativo; ii) definire un più adeguato meccanismo di cooperazione tra le diverse autorità nazionali coinvolte nella supervisione di istituti di pagamento (IP) operanti su base *cross-border*, per assicurare procedure di autorizzazione e vigilanza efficaci e coerenti a livello europeo che garantiscano al contempo un *level playing field* ai fornitori dei servizi di pagamento e adeguate tutele agli utenti di tali servizi in tutto il territorio dell'Unione; iii) innalzare la sicurezza dei pagamenti elettronici introducendo più stringenti requisiti di sicurezza anche a tutela dei dati di pagamento dei consumatori; iv) sostenere lo sviluppo dell'*e-commerce*, regolamentando nuovi servizi ad alto contenuto tecnologico che si sono sviluppati negli ultimi anni, in modo tale da accrescere la concorrenza tra prestatori di servizi di pagamento a beneficio della clientela. Si tratta, in particolare, di: a) servizi informativi sui conti che consentono a un utente di un servizio di pagamento di avere una panoramica della propria situazione finanziaria in qualsiasi momento, permettendo agli utenti di gestire meglio le proprie finanze personali, e b) servizi di disposizione di ordine di pagamento che consentono ai consumatori di pagare utilizzando il proprio conto corrente per acquisti online, fornendo al tempo stesso ai commercianti la garanzia che il pagamento è stato ordinato, in modo che le merci possano essere consegnate e i servizi possano essere forniti senza ritardi.

La PSD2 amplia inoltre i diritti degli utenti dei servizi di pagamento, che beneficeranno di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non autorizzati (la franchigia a carico degli utenti passa da 150 a 50 euro); al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene inoltre generalizzato il divieto di applicare un sovrapprezzo (cd. *surcharge*) in relazione all'uso di strumenti di pagamento.

La PSD2 non modifica in maniera sostanziale le condizioni per la concessione dell'autorizzazione come istituti di pagamento; agli istituti di pagamento che offrono servizi informativi sui conti o servizi di accesso ai conti è richiesto, oltre agli altri requisiti, di detenere un'assicurazione di responsabilità professionale o una garanzia comparabile come condizione per l'autorizzazione.



### **Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento**

Il Regolamento come accennato, stabilisce massimali armonizzati alle commissioni interbancarie per operazioni con carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) effettuate da consumatori. In particolare tali limiti vengono fissati in misura pari allo 0,2% del valore della transazione per le carte di debito e allo 0,3 % per le carte di credito. Per quanto riguarda le carte di credito, gli Stati Membri possono definire massimali in percentuali anche inferiori allo 0,3%. Per quanto riguarda le transazioni con carte di debito, gli Stati Membri possono imporre una commissione di non più di 5 centesimi in combinazione con il massimale dello 0,2%.

Con riferimento alle carte di debito e prepagate sono inoltre previste dal Regolamento alcune opzioni attivabili a livello nazionale che consentono di rispettare il suddetto limite dello 0,2% a livello di ciascun circuito di carte di pagamento invece che per singola transazione.

Il Regolamento stabilisce inoltre requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta eseguite nell'Unione Europea, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore (ossia l'*issuer* che ha emesso la carta con cui l'acquirente consumatore effettua il pagamento) sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (ossia l'*acquirer* che ha convenzionato l'esercente per accettare le carte) sono situati nell'Unione. Con "operazioni di pagamento basate su carta" si intende qualsiasi transazione a valore su carta (ossia basata sull'infrastruttura e le regole commerciali di uno schema di carte di pagamento), effettuata sia in presenza del titolare (come è il caso tradizionale di una transazione che si compie presso un esercizio commerciale fisico, tramite POS) sia *in absentia*, per esempio in un contesto *e-commerce*, prescindendo dalla tecnologia di supporto o adozione.

Per attuare il Regolamento è disposto l'inserimento, dopo il Titolo IV del decreto legislativo n. 11 del 2010, di un nuovo Titolo IV-bis, rubricato "Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta".

### **Fasi di attuazione della Direttiva e del Regolamento**

La PSD2 è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea avvenuta il 23 dicembre 2015.

Entro il 13 gennaio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla Direttiva, comunicando il testo delle misure alla Commissione.

Ai sensi dell'articolo 108 della Direttiva, entro il 13 gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto della Direttiva stessa.

Il Regolamento, invece, è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea avvenuta il 19 maggio 2015.

Esso si applica a decorrere dall'8 giugno 2015, ad eccezione delle norme contenute in alcune disposizioni che si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2015 e dal 9 giugno 2016.

Entro il 9 giugno 2019, la Commissione presenta, ai sensi dell'articolo 17, una relazione sull'applicazione del Regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e i meccanismi di



orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di modelli commerciali innovativi.

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto dal Governo in attuazione dei criteri di delega contenuti agli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa ed è volto a recepire le disposizioni della Direttiva relative ai servizi di pagamento nel mercato interno e ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del Regolamento.

Come detto, il termine per il recepimento della Direttiva è fissato al 13 gennaio 2018, così come previsto dall'articolo 115, paragrafo 1, della stessa. Tuttavia, poiché la legge di delegazione europea 2015 è entrata in vigore il 16 settembre 2016 e dal momento che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione un decreto legislativo di attuazione della Direttiva e del Regolamento, la delega legislativa scadrà il 16 settembre 2017.

#### **Procedure per l'attuazione della Direttiva e del Regolamento**

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato in costante collaborazione a livello tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia.

Si è poi proceduto a sottoporre il documento, che ha costituito la base per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, ad una consultazione pubblica sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze a cui tutti gli *stakeholders* interessati sono stati invitati a partecipare, inviando le proprie osservazioni.

Come detto, la delega legislativa è contenuta negli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella G.U. n. 204 del 1-9-2016, ed entrata in vigore il 16-09-2016.

In particolare, l'articolo 11 della suddetta legge delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 751/2015 prevedendo che "2. *Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:*

*a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;*

*b) ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;*

*c) stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera b) in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la*



sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

L'articolo 12 della legge di delegazione europea 2015 delega, invece, il Governo ad adottare un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, essendo tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

“a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;

b) designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;

d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;

e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;



*f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;*

*g) in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo;*

*h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:*

*1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;*

*2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;*

*i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;*

*l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal titolo VIII, capì V e VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;*

*m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;*

*n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di*



*elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;*

*o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.*

*2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.*

Lo schema del decreto legislativo dà attuazione a tutti i criteri di delega su menzionati.

Con riferimento al Regolamento, si ha presente inoltre che l'articolo 1, comma 900 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che sia data attuazione al Regolamento con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, anche al fine di promuovere l'utilizzo di carte di pagamento per pagamenti di piccoli importo (inferiori a 5 euro). Inoltre, l'articolo 1, comma 900, lettera c) della legge di stabilità 2016, modificando il comma 5 dell'art. 15 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), ha inoltre previsto che i decreti ministeriali attuativi della norma prevista dal precedente comma 4 dello stesso articolo (che stabilisce l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti con carte di debito e credito) debbano disciplinare le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ai soggetti interessati anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito.

Al riguardo, si è avuto presente che i lavori per l'emanazione del decreto ministeriale attuativo del Regolamento si sono prolungati oltre il termine previsto, principalmente a causa della necessità di realizzare il migliore coordinamento tra il disposto di tale decreto ministeriale (previsto dall'art. 1, comma 900, lettera b) della legge di stabilità 2016) e quello dei diversi decreti da emanarsi invece da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la Banca d'Italia, relativamente alla disciplina sanzionatoria.

Nell'ambito di tale lavoro di coordinamento normativo è stato inoltre necessario tenere conto anche dell'entrata in vigore, nel frattempo, dell'articolo 11 della citata legge di delegazione europea 2015, contenente la delega al Governo ad adottare un "decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento IF", nonché dell'articolo 12 della legge medesima contenente la delega al Governo per il recepimento della PSD 2, al fine di assicurare la coerenza ed efficienza del *framework* complessivo della disciplina dei servizi di pagamento.

A tal fine, infatti, per garantire una più completa e organica attuazione del Regolamento in base alla delega di cui al richiamato art. 11 della legge di delegazione europea 2015 e per assicurare il coordinamento e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore in base alla delega di cui al richiamato art. 12 della stessa legge di delegazione relativamente alla PSD2, è stato ritenuto più opportuno procedere alla predisposizione di un unico decreto legislativo di attuazione della PSD2 e del Regolamento.



### Disposizioni recate dal decreto legislativo

Ciò premesso, lo schema di decreto legislativo contiene le norme necessarie all'attuazione della Direttiva e del Regolamento.

Si illustra, di seguito, il contenuto delle norme introdotte nello schema di decreto legislativo che apporta modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135.

\*\*\*

L'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Specificamente, è modificato l'articolo 1 ("Definizioni") del TUB con l'aggiornamento della definizione di "succursale" (comma 2, lett. e) e delle definizioni di "Stato di origine" e "Stato ospitante" (comma 1, rispettivamente lett. g-bis) e g-ter)), per tenere conto della possibilità che anche gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento possono svolgere, in tutto o in parte, la loro attività tramite sedi distaccate anche in Stati comunitari diversi da quello dove hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

E' inserita la lettera *h-septies.1)* che introduce la nuova definizione di "servizi di pagamento". Essa comprende le attività commerciali di cui all'allegato I della Direttiva, a seguito del rinvio effettuato dall'articolo 4, punto 3, della stessa.

Viene inoltre inserita la lettera *i) "punto di contatto centrale"* che reca la definizione del soggetto o della struttura designata dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica (IMEL) o dagli istituti di pagamento (IP) comunitari che operano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, sul territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all'articolo 128-quater. Tale definizione viene inserita nel TUB per assicurare il corretto recepimento della PSD2 e deve essere tenuta distinta da quella contenuta nel d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017, le cui disposizioni restano ferme. In particolare, gli articoli 29(4) - e il relativo RTS dell'EBA - e 111, numero 1), lettera b) PSD2 prevedono l'obbligo di istituire il punto di contatto, a determinate condizioni, solamente per gli IMEL e IP che prestano servizi di pagamento tramite agenti in un Paese UE diverso da quello in cui sono stati autorizzati. Di conseguenza, non è possibile prevedere tale obbligo con riferimento agli IMEL europei che impiegano soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica. La definizione contenuta nel d.lgs. n. 231/2007 che fa riferimento all'operatività sul territorio italiano di IMEL e IP europei tramite soggetti convenzionati non appare quindi in linea con il quadro normativo della PSD2 e pertanto si rende necessario prevedere la definizione di un punto di contatto distinto da quello di cui al d. lgs. n. 231/2007, che ha finalità diverse volte alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

### Modifiche al Titolo V-bis "Moneta elettronica e istituti di moneta elettronica".

A seguito della modifica apportata, con l'articolo 111 della Direttiva PSD 2, alla direttiva 2009/110/CE relativa agli istituti di moneta elettronica, viene inserito l'articolo *114-bis.1 "Distribuzione della moneta elettronica"* che permette agli Stati membri di autorizzare gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche convenzionate che agiscono a loro nome. Inoltre, è previsto che le banche con sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti





convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia solo a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4.

Viene modificato l'articolo 114-quater "Istituti di moneta elettronica" con il quale si statuisce che la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia e le succursali degli stessi stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia. Nell'albo non vengono più iscritte le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o terzo. L'Autorità di vigilanza comunica senza indugio all'Autorità Bancaria Europea (ABE) le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-sexiesdecies, le ragioni che la hanno determinata.

La modifica relativa all'articolo 114-quinquies "Autorizzazione e operatività transfrontaliera" prevede che l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia agli istituti di moneta elettronica sottoposta alla condizione che abbiano la sede legale e la direzione generale nel territorio della Repubblica, sia ampliata dalla previsione che effettivamente svolgano almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione sul territorio della Repubblica.

Le modifiche apportate all'articolo 114-quinquies.2 "Vigilanza", riguardano i commi 4 e 5, che vengono aggiornati sulla base delle nuove definizioni di "Stato di origine", "Stato ospitante" e "succursale". Tali commi riguardano le ispezioni che la Banca d'Italia può effettuare su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni degli istituti di moneta elettronica e la relativa notifica che deve effettuare la Banca d'Italia all'autorità competente dello Stato ospitante (comma 4); e il reciproco potere che hanno le autorità competenti dello Stato di origine per effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni degli istituti di moneta elettronica che operano nel territorio della Repubblica, dopo aver informato la Banca d'Italia (comma 5).

E' inoltre sostituito il comma 6-bis che riguarda il potere che viene riconosciuto alla Banca d'Italia in caso di violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dal titolo V-bis e VI del Testo Unico Bancario e dal D. Lgs. n. 11/2010. In tali casi l'Autorità di vigilanza si limita ad informare l'Autorità del Paese d'origine affinché essa stessa adotti i provvedimenti eventualmente necessari a porre termine alle irregolarità. E la sostituzione del comma 6-ter che prevede che qualora manchino o siano insufficienti i provvedimenti dell'autorità dello Stato d'origine, nei casi in cui si possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi stessi, la Banca d'Italia può adottare in via provvisoria le misure necessarie, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di origine.

#### **Modifiche al Titolo V- ter "Istituti di pagamento"**

Le principali novità introdotte riguardano la tenuta dell'albo degli istituti di pagamento (Articolo 114-septies "Albo degli istituti di pagamento") nel quale, parallelamente con quanto previsto per l'albo degli istituti di moneta elettronica, sono iscritti, oltre agli istituti di pagamento autorizzati in Italia, anche le succursali degli stessi stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia.

Inoltre, anche i nuovi soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti sono iscritti in una sezione speciale dell'albo, se ricorrono le



condizioni previste dall'articolo 114-novies per ottenere l'autorizzazione e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente dei servizi di pagamento. Viene previsto che gli istituti di pagamento ottengano il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte della Banca d'Italia, oltre che al ricorrere delle condizioni previste nell'articolo 114-novies, comma 1, quando hanno la sede legale e la direzione generale situate nel territorio della Repubblica e svolgano effettivamente almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione sul territorio della Repubblica (lettera b).

Gli istituti di pagamento vengono autorizzati dalla Banca d'Italia alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento, fermo restando le condizioni di cui al comma 1, a patto che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, in conformità di quanto stabilito dall'IVASS.

Sono modificati i commi 4 e 5 dell'articolo 114-quaterdecies, che vengono aggiornati sulla base delle nuove definizioni di "Stato di origine", "Stato ospitante" e "succursale". Tali commi riguardano le ispezioni che la Banca d'Italia può effettuare su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni degli istituti di pagamento e la relativa notifica che deve effettuare la Banca d'Italia all'autorità competente dello Stato ospitante (comma 4); e il reciproco potere che hanno le autorità competenti dello Stato di origine per effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni degli istituti di pagamento che operano nel territorio della Repubblica, dopo aver informato la Banca d'Italia (comma 5).

Sono introdotti due nuovi articoli, il 114-septiesdecies "Prestatori del servizio di informazione sui conti" e il 114-octiesdecies "Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca". Il primo circoscrive l'ambito di applicazione dell'attività dei prestatori del servizio di informazione sui conti. A tali soggetti si applicano solo le norme sulla trasparenza di cui al Titolo VI del TUB compatibili con la relativa operatività, ossia quelle espressamente indicate per evitare incertezze di cui agli articoli 126-bis, comma 4 e 126-quater, comma 1, lettera a), recependo in tal modo quanto previsto dall'articolo 33, par. 2, della Direttiva. Al riguardo, si segnala, inoltre, che relativamente alle informazioni che il PSP è tenuto a fornire all'utente di servizi di pagamento, queste sono indicate espressamente agli articoli 45 e 52 della direttiva. Ciò posto, un diretto rinvio alle norme comunitarie in questione è assorbito, atteso che la prescrizione contenuta nell'art. 126-quater, comma 1, lettera a) richiamata dall'articolo 114-septiesdecies, stabilisce a livello legislativo il principio generale dell'obbligo di informazione a carico del PSP, demandando poi alle disposizioni regolamentari di trasparenza le disposizioni di dettaglio. Le informazioni indicate nei sopra citati articoli 45 e 52 della direttiva sono, infatti, già indicate nel provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di trasparenza. L'ordinamento interno risulta, pertanto, allineato sul punto alle disposizioni della direttiva, secondo l'impianto normativo utilizzato nel testo unico bancario. Il secondo prevede che le banche non possano impedire agli istituti di pagamento di aprire e mantenere conti di pagamento salvo che questo sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del TUB, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.



**Modifiche al Titolo VI "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti" - Capo II bis "Servizi di pagamento"**

E' abrogato l'articolo 126-ter "Spese applicabili" e modificato l'articolo 127-bis "Spese addebitabili" in quanto si prevede che non possano essere addebitate spese al cliente, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se relative a servizi di pagamento, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione utilizzati.

E' modificato l'articolo 126-quater "Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti" con l'aggiunta della previsione che la Banca d'Italia disciplina anche casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Per quanto attiene alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 126-sexies, viene previsto che nel caso in cui il cliente sia un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), possono essere modificate solo se sussiste un giustificato motivo.

E' sostituito il comma 1 dell'articolo 127-bis al fine di specificare che non possono essere addebitate al cliente spese inerenti informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse con strumenti di comunicazione telematica o se relative a servizi di pagamento, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione utilizzati.

**Modifiche al Titolo VI-BIS "Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi"**

E' aggiunto il comma 2-bis all'art. 128-decies, che prevede la designazione di un punto di contatto centrale in Italia per le banche, gli istituti di pagamento e gli IMEL comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all'articolo 128-quater, nei casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della Direttiva PSD 2, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Si fanno in ogni caso salve tutte le disposizioni relative al punto di contatto di cui al d.lgs n.231/2007, che hanno una finalità diversa, ossia quella della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

**Modifiche al Capo V - "Altre sanzioni"**

E' modificato l'articolo 144 "Altre sanzioni amministrative alle società o enti" per prevedere che nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, in ossequio al criterio di delega di cui alla lettera J), comma 1, dell'art. 12 della L. n. 170/2016.

\*\*\*

L'articolo 2 apporta le modifiche di seguito indicate al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cd. PSD 1).



## **Titolo I (Definizioni e ambito di applicazione).**

### **Art. 1**

Per la definizione di “servizi di pagamento”, viene operato il rinvio all’art. 1, comma 2, lettera h-septies.1 del TUB che, inserito dallo schema di decreto, introduce una nuova definizione che comprende i servizi di cui all’allegato I della Direttiva, a seguito del rinvio effettuato dall’articolo 4, punto 3, della stessa.

Al fine di garantire coerenza con il testo della Direttiva, vengono introdotte alcune nuove definizioni, tra cui quelle di:

- “servizio di disposizione di ordine di pagamento”, di cui all’art. 4, par. 1, numero 15) della Direttiva;
- “servizio di informazione sui conti”, di cui all’art. 4, par. 1, numero 16) della Direttiva;
- “operazione di pagamento a distanza”, di cui all’art. 4, par. 1, numero 6) della Direttiva;
- “bonifico”, di cui all’art. 4, par. 1, numero 24) della Direttiva;
- “convenzionamento di operazioni di pagamento”, di cui all’art. 4, par. 1, numero 44) della Direttiva;
- “emissione di strumenti di pagamento”, di cui all’art. 4, par. 1, numero 45) della Direttiva;
- “prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto”, di cui all’art. 4, par. 1, numero 17) della Direttiva;
- “autenticazione forte del cliente”, di cui all’art. 4, par. 1, numero 30) della Direttiva.

In particolare, si sottolinea che la definizione di bonifico presuppone l’esistenza di un conto di pagamento dalla parte sia del pagatore sia del beneficiario; di conseguenza, i cd. “bonifici per cassa” (in cui il PSP del pagatore riceve contanti per eseguire l’ordine di pagamento) rientrano nella definizione di “rimessa di denaro”.

### **Art. 2**

Lo schema di decreto, nel modificare l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 11/2010, precisa il relativo ambito di applicazione con riguardo a tutti i servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica, anche se in valute diverse dall’euro. Questa precisazione mira a declinare a livello nazionale la formulazione utilizzata in PSD2, (articolo 2, par. 1): infatti il riferimento ai “servizi prestati nel territorio dell’Unione” non può che essere inteso dal legislatore nazionale come riguardante il territorio della Repubblica.

In particolare, si precisa che l’operazione di pagamento va tenuta distinta dal concetto di prestazione di servizi di pagamento in quanto rappresenta l’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario; mentre la prestazione attiene al momento in cui si instaura il rapporto contrattuale tra utente e PSP il rapporto contrattuale.

Il principio di territorialità, già stabilito sotto la vigenza della disciplina dettata dalla PSD1, nonché già utilizzato a livello nazionale in materia di trasparenza nell’art. 115 TUB vigente, rende necessario utilizzare la stessa formulazione anche per l’art. 2 del D. Lgs. n. 11/2010 in tema di diritti e obblighi, trattandosi di due aspetti complementari della disciplina relativa alla prestazione di servizi di pagamento, entrambi aventi l’obiettivo di fornire una adeguata protezione all’utente dei servizi stessi.



Lo schema di decreto modifica l'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 11/2010, estendendo il relativo ambito di applicazione a tutti i servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica, anche se in valute diverse dall'euro.

Il riferimento al territorio della Repubblica discende dalla trasposizione nell'ordinamento nazionale dell'articolo 2, par. 1 della Direttiva che si declina nell'ambito italiano attraverso la sostituzione del termine Unione con quello del territorio della Repubblica.

Formattato: Evidenziato

L'inciso "oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti" contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera b) dello schema di decreto costituisce un completamento dell'ambito di applicazione negativo della Direttiva in linea con quanto previsto dal Considerando n. 11 della stessa, per rispondere ad un'esigenza di maggior tutela del consumatore.

Per ciò che concerne, invece, le esclusioni dall'ambito di applicazione, il decreto non si applica alle operazioni di cd. "cash back", ossia quando il beneficiario consegna contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni e servizi, a seguito di una richiesta esplicita del pagatore stesso immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento; si valuterà l'opportunità di fissare dei limiti al "cash back" con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi sentita la Banca d'Italia (art. 2, comma 2, lett. e)).

Inoltre, le lettere m) ed n) del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 11/2010, così come modificate dallo schema di decreto legislativo, recepiscono le lettere k) ed l) dell'art. 3 della Direttiva relativamente al *negative scope* della Direttiva stessa. Viene meglio precisata la fattispecie di esclusione relativa ai servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi, o basati su strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni e servizi, ovvero basati su strumenti validi solamente in un unico Stato membro, regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali.

Viene mantenuta la precedente fattispecie di esclusione relativa all'acquisto di beni e servizi digitali; nell'ambito della medesima fattispecie di esclusione sono ora introdotte le ipotesi di operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un'attività di beneficenza nonché per l'acquisto di biglietti elettronici relativi esclusivamente alla prestazione di servizi, a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi i 50 euro e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi, per un singolo abbonato, i 300 euro mensili, o qualora l'abbonato prealimenti il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi 300 EUR mensili. Al fine di circoscrivere tale fattispecie, si è ritenuto opportuno esercitare l'opzione nazionale contenuta nella Direttiva di limitare l'esclusione alle donazioni raccolte a favore di organizzazioni caritatevoli registrate di cui all'art. 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'esclusione si applica in via transitoria alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Per queste ultime si intendono le organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le



associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. A far data dal periodo indicato dall'articolo 104, comma 2, in combinato disposto con i commi 2, lettera a) e 4 dell'art. 102 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 di adozione del codice del terzo settore, il riferimento si intenderà agli enti di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo. Al fine di chiarire il perimetro del *negative scope*, si precisa che con il riferimento al 'biglietto elettronico' si intende un biglietto il cui ciclo di vita (emissione, pagamento, validazione) avviene interamente in modalità digitale. Al riguardo, vengono inoltre aggiunti, dopo il comma 4, il comma 4-bis, in base al quale la Banca d'Italia definisce modalità e termini per l'invio delle informazioni che tali prestatori di servizi sono tenuti a notificare, e il comma 4-ter, che dispone che la Banca d'Italia comunichi all'ABE i servizi ad essa notificati sulla base del precedente comma 4-bis (ai sensi dell'art. 37, par. 4 della direttiva (UE) 2015/2366). In relazione agli obblighi di trasparenza in capo ai gestori di ATM indipendenti (lettera q), si veda l'art. 32-quater.

L'ambito di applicazione positivo della Direttiva, e di conseguenza del Decreto, viene esteso, laddove tecnicamente possibile, alle operazioni di pagamento in tutte le valute nonché alle cc.dd. one-leg transactions (quando soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione). In particolare, viene modificato il comma 3 al fine di specificare che il titolo II del decreto legislativo n. 11/2010, l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione a condizione che entrambi i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'operazione di pagamento siano insediati nell'Unione ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto sia insediato nell'Unione.

E' poi inserito il corrispondente comma 3-bis che si applica alle operazioni in valuta differente da quella di uno Stato membro e il comma 3-ter che detta le disposizioni applicabili ai servizi di pagamento in tutte le valute, laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.

## TITOLO II "Diritti ed obblighi delle parti"

### CAPO I "Spese e deroghe"

#### Art. 3

Il comma 2 viene modificato, in linea con la Direttiva, al fine di rendere generale la regola per cui il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal proprio prestatore di servizi di pagamento (SHA).

In linea con il generale divieto di *surcharge* (vedi sotto) e a seguito di un utilizzo distorto della 'scontistica', che ha reso questa pratica uno strumento per eludere il divieto di applicazione del *surcharge* (cd. *surcharge al contrario*), si ritiene opportuno procedere all'abrogazione del comma 3.

Al comma 4, in linea con la legge delega, al fine di favorire la concorrenza, promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti e garantire all'utente una reale possibilità di scelta è stata esercitata l'opzione nazionale in base alla quale vi è un divieto generalizzato per il beneficiario di imporre spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento (*surcharge*).

In linea con quanto previsto dalla legge delega, vengono inseriti, poi, i commi 4-bis e 4-ter i quali, da un lato, designano l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, AGCM) quale autorità competente a verificare l'osservanza del divieto di cui al



comma 4 e ad applicare le relative sanzioni e, dall'altro, prevedono che l'AGCM collabori con la Banca d'Italia mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

#### Art. 4

La modifica apportata al comma 3 è volta a chiarire che il presupposto per la disapplicazione degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 11/2010 alla moneta elettronica è la presenza di modalità di funzionamento del circuito che non consentono al prestatore di congelare il conto o di bloccare lo strumento.

### Capo II "Autorizzazione di operazioni di pagamento"

#### Art. 5

L'art. 5 è modificato al fine di precisare che il consenso del pagatore a eseguire operazioni di pagamento possa anche essere prestato tramite il beneficiario; si introduce anche il riferimento alla prestazione del consenso tramite il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

#### Articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater

Per definire le modalità di utilizzo dei nuovi servizi di accesso ai conti di pagamento, nonché i relativi diritti ed obblighi delle parti, sono stati introdotti gli articoli 5-bis (conferma della disponibilità di fondi), 5-ter (disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento) e 5-quater (disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti), che recepiscono rispettivamente gli articoli 65, 66 e 67 della Direttiva; questi articoli costituiscono una novità rispetto alle previsioni contenute nella Direttiva PSD 1.

#### Articoli 6 e 6-bis

L'articolo 68 della PSD 2, relativo ai limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento e all'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento è stato recepito, da un lato, mediante alcune modifiche all'attuale art. 6 del D.Lgs. n. 11/2010, dall'altro, mediante l'introduzione di un nuovo articolo (6-bis); quest'ultimo prevede che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto possa rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni. Il prestatore di servizi di radicamento del conto comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto, indicandone le motivazioni.

#### Art. 6-ter

Al fine di recepire l'art. 96, comma 6, della Direttiva, viene inserito l'articolo 6-ter che riguarda le notifiche dei dati relativi alle frodi. Si stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento (PSP) trasmettano alla Banca d'Italia i dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento; è previsto che la Banca d'Italia definisca modalità e termini per l'invio dei predetti dati da parte dei PSP e che li trasmetta in forma aggregata all'ABE e alla BCE.

#### Art. 7

Per quanto riguarda gli obblighi a carico dell'utente dei servizi di pagamento, la modifica dell'art. 7 del D.Lgs. n. 11/2010 prevede che l'utente adotti, non appena



riceve uno strumento di pagamento, tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate. Quest'ultime sono definite dalla nuova lettera q-ter), dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 11/2010 come "le funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione".

#### Art. 8

Il successivo art. 8 del D.Lgs. n. 11/2010 pone, invece, una serie di obblighi in capo al PSP. Alcuni di questi obblighi vengono modificati dallo schema di decreto in esame. In particolare, viene richiesto al PSP di assicurare la segretezza delle credenziali di sicurezza personalizzate riconosciute all'utente e di fornire allo stesso la possibilità di procedere alla comunicazione di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello strumento di pagamento a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento medesimo.

#### Art. 9

L'articolo 9 del D.Lgs. n. 11/2010, ora rubricato 'Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite', mira a consentire all'utente di ottenere la rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite. A tal fine, l'utente deve darne comunicazione al proprio PSP non oltre 13 mesi dall'addebito dell'operazione. La norma si applica sia alle operazioni eseguite direttamente dal pagatore (es. bonifici) sia a quelle eseguite su iniziativa del beneficiario o per suo tramite (es. addebiti diretti). Lo schema di decreto inserisce un nuovo comma nella disposizione in esame, prevedendo che l'utente abbia il diritto di ottenere la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto; ciò anche se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

#### Art. 10

In caso di contestazione dell'autorizzazione di un'operazione di pagamento, l'art. 10 del D.Lgs. n. 11/2010 pone l'onere della prova in capo al PSP. Tuttavia, lo schema di decreto introduce un nuovo comma stabilendo che, se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, è in capo a questi l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di pagamento prestato. Inoltre, lo schema di decreto modifica ulteriormente la disposizione contenuta nell'art. 10, prevedendo che il PSP, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, forniscano gli elementi di prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente, poiché l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal PSP non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo.

#### Art. 10-bis

Dopo l'articolo 10, viene inoltre inserito il nuovo articolo 10-bis ("Autenticazione e misure di sicurezza") al fine di dare attuazione all'art. 97 della direttiva (UE) 2015/2366. Si specifica che i PSP sono tenuti ad applicare l'autenticazione forte del cliente quando l'utente:

- a) accede al suo conto di pagamento on-line;
- b) dispone un'operazione di pagamento elettronico;
- c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.





Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo dispone che le misure di sicurezza attuate dai PSP devono essere adeguate a tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate. Al comma 4 si prevede di applicare l'autenticazione forte del cliente anche per i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti. Infine, il comma 5 stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto non possono impedire ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti di utilizzare le procedure di autenticazione fornite dagli stessi prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente.

#### Art. 11

Il successivo art. 11 del D.Lgs. n. 11/2010, che disciplina la responsabilità del PSP per operazioni non autorizzate dall'utente, è stato modificato dallo schema di decreto, il quale ha previsto che, in questi casi, il PSP rimborsi al pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, recependo in questo modo l'art. 73 della Direttiva. Si precisa altresì che il rimborso avviene solo dopo l'effettivo addebito del conto. È prevista la possibilità, per il PSP, di sospendere il rimborso in caso di motivato sospetto di frode, ma è necessario che ne dia comunicazione immediata alla Banca d'Italia e non più all'utente, come era previsto nella versione originaria del D.Lgs. n. 11/2010. Lo schema di decreto aggiunge, inoltre, un nuovo comma all'art. 11; il comma 2-bis disciplina l'ipotesi in cui l'operazione di pagamento sia disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento; in questi casi, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, potendosi rivalere poi nei confronti del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, che è tenuto a restituire immediatamente (e senza che sia necessaria la costituzione in mora) il PSP di radicamento del conto. In caso di controversie tra i diversi prestatori circa la responsabilità per l'operazione non autorizzata, spetta al prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento l'onere di provare che nella fase del processo di pagamento ascrivibile alla sua responsabilità (che afferisce di regola alla fase di perfezionamento e trasmissione dell'ordine di pagamento) l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti, con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

#### Art. 12

L'art. 12 del D.Lgs. n. 11/2010, che viene modificato dallo schema di decreto in virtù delle nuove previsioni disposte dall'art. 74 della PSD2, prevede un regime più favorevole per ciò che concerne la responsabilità del pagatore in caso di utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento. In particolare, viene previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 12 che il pagatore possa essere obbligato a sopportare, a concorrenza massima di 50 euro, e non più 150, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento. Tuttavia, questa norma non si applica nel caso in cui l'utente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ai suoi obblighi con dolo o colpa grave. Inoltre, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il PSP non esige



un'autenticazione forte del cliente. Se il beneficiario o il PSP del beneficiario non prevedono l'autenticazione forte del cliente, costoro saranno tenuti a rimborsare il danno finanziario causato al PSP del pagatore.

Il pagatore, inoltre, non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività.

Il comma 5 dello stesso art. 12, che rimette alla Banca d'Italia la possibilità di limitare la responsabilità dei PSP che offrono servizi particolarmente sicuri, nonché di pubblicare l'elenco dei prodotti rispondenti a tali condizioni di sicurezza, è stato abrogato dallo schema di decreto, in quanto superato dall'obbligo di autenticazione forte del cliente introdotto dalla Direttiva .

#### **Art. 12-bis**

Per dare attuazione all'art. 75 della Direttiva in tema di operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo, lo schema di decreto ha introdotto il nuovo art. 12-bis, che prevede che, in questi casi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore possa bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato. Nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca i fondi bloccati.

### **Capo III "Esecuzione di un'operazione di pagamento"**

#### **Sezione I "Ordini di pagamento e importi trasferiti"**

##### **Art. 17**

L'art. 17 del D.Lgs. n. 11/2010 in tema di irrevocabilità di un ordine di pagamento è stato modificato dallo schema di decreto in esame, in attuazione dell'art. 80 della Direttiva , prevedendo che, se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o al beneficiario. Ai sensi del comma 5, , decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l'utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Questo al fine di prevedere che, nel caso di utilizzo di un prestatore di servizio di disposizione di ordine di pagamento, sia necessario, in caso di revoca, anche il consenso di quest'ultimo.

Il comma 7 dell'art. 17 è abrogato in quanto considerato non necessario: l'eventuale rimborso da parte del beneficiario al pagatore di somme non dovute segue infatti le regole generali in materia di ripetizione dell'indebito.

#### **Sezione II "Tempi di esecuzione e data valuta"**

##### **Art. 20**

La modifica apportata al comma 1 elimina il riferimento a disposizioni di carattere transitorio oramai superate.



#### Art.23

L'art. 23 del D.Lgs. n. 11/2010 prevede che la data valuta applicata al pagatore non possa precedere quella dell'addebito del conto nonché che la data valuta applicata al beneficiario non possa essere successiva a quella dell'accredito sul suo conto, che deve avere luogo immediatamente dopo l'accredito dei fondi al PSP del beneficiario. Viene abrogato il quarto comma dell'art.23 che prevede la non applicabilità delle regole sulla data valuta nei casi di rettifiche conseguenti ad operazioni non autorizzate o inesatte (dove l'errore non è imputabile ai PSP coinvolti nell'esecuzione) in quanto tale disposizione non è presente nella PSD2.

### Sezione III "Responsabilità"

#### Art. 24

L'art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010 disciplina l'utilizzo dell'identificativo unico: l'esecuzione conforme all'identificativo unico esime da responsabilità il PSP, anche qualora l'utente gli abbia fornito informazioni ulteriori sul beneficiario. Tuttavia, come previsto dalla riformulazione del comma 2 ad opera dello schema di decreto di recepimento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il PSP del pagatore, su richiesta scritta di quest'ultimo, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile utile ai fini di un'azione di tutela.

#### Art. 25

L'art. 25 del D.Lgs. n. 11/2010 disciplina la ripartizione di responsabilità per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento tra PSP del pagatore e quello del beneficiario. Il primo risponde dalla ricezione dell'ordine di pagamento all'accredito sul conto del PSP del beneficiario, quest'ultimo per la tratta finale dell'operazione (ossia dal suo conto al conto del beneficiario). Quando l'operazione è ad iniziativa del beneficiario, lo schema di decreto ha modificato il comma 5, prevedendo che il PSP del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ed è tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. Lo schema di decreto legislativo abroga il comma 3 dell'art. 25, che riconosce un principio di conservazione dell'operazione già eseguita, facendo tuttavia salvo il diritto del pagatore di ottenere la rettifica della prestazione e di far valere la responsabilità del prestatore per eventuali perdite subite, per coerenza con il testo della Direttiva.

#### Art. 25-bis

Al fine di dare attuazione all'art. 90 della Direttiva PSD 2 che disciplina la responsabilità per il caso di prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, lo schema di decreto ha inserito il nuovo articolo 25-bis, stabilendo che in queste ipotesi, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento che ha disposto l'operazione



di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, è tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, risarcisce immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su sua richiesta, anche delle perdite subite. In caso di controversie tra i diversi prestatori circa la responsabilità per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione, spetta al prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento l'onere di provare che nella fase del processo di pagamento ascrivibile alla sua responsabilità (che afferisce di regola alla fase di perfezionamento e trasmissione dell'ordine di pagamento) l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti, riguardanti il servizio di pagamento prestatore, con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

#### Capo IV "Protezione dei dati"

##### Art. 29

L'art. 29 del D.lgs. n. 11/2010 crea il presupposto normativo abilitante al trattamento di dati personali per finalità di contrasto alle frodi. Lo schema di decreto legislativo ha aggiunto a tale disposizione il comma 1-bis, prevedendo che i PSP possano avere accesso e trattare e conservare i dati personali necessari alla prestazione dei propri servizi solo previo consenso esplicito dell'utente dei servizi di pagamento.

#### Capo V "Accesso ai sistemi di pagamento"

##### Art. 30

Al fine di circoscrivere il novero dei sistemi di pagamento ai quali è possibile limitare l'accesso, viene abrogata la lettera c) del comma 3, che faceva riferimento ai sistemi cd. 'proprietary' (ad es. i circuiti di carte di pagamento a tre parti), in quanto considerati potenzialmente aperti a una pluralità di PSP.

Viene inserito il comma 3-bis al fine di prevedere che, qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un PSP autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri PSP autorizzati o registrati.

#### Capo VI "Misure di attuazione"

##### Art. 31

L'art. 31 del D.Lgs. n. 11/2010, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad emanare disposizioni di attuazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva PSD 1, nonché a recepire le ulteriori misure di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, viene abrogato dallo schema di decreto in oggetto, al fine di conformarsi alla Direttiva, che non prevede più l'adozione da parte della Commissione europea misure di attuazione.

##### Art. 32 e seguenti

In linea con il relativo criterio di delega, in base al quale è necessario definire l'impianto sanzionatorio per violazioni delle disposizioni di attuazione della Direttiva



razionalizzando il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio tramite l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal TUB, è stata rivista la disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. n. 11/2010. In particolare:

#### Art. 32

L'art. 32 è stato completamente riformulato dallo schema di decreto legislativo di recepimento. Nel dare riscontro al citato criterio di delega, nella norma sono introdotte disposizioni che prevedono la sanzionabilità delle persone giuridiche; sono tassativamente elencate le norme del decreto la cui violazione può dar luogo a sanzione, vengono indicati gli importi delle sanzioni, che sono stati modificati dallo schema di decreto, anche se la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è sempre definita nel rispetto dei principi di efficacia e proporzionalità richiamati dalla Direttiva.

Nello specifico, viene previsto che, in caso di inosservanza di determinate disposizioni del decreto n. 11/2010 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione della Commissione europea, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni delle disposizioni del Decreto, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies TUB.

È previsto inoltre che le menzionate sanzioni trovino applicazione solo qualora le infrazioni rivestano carattere rilevante secondo i criteri stabiliti con provvedimento generale dalla Banca d'Italia; tali criteri devono tenere conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

Infine, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nello stesso art. 32, le sanzioni amministrative pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

#### Art. 32-bis

In linea con la disciplina sanzionatoria già prevista in occasione del recepimento della PSD I, è stata mantenuta la previsione che consente di sanzionare le persone fisiche, modificandola tuttavia, conformemente alla legge delega, per allinearla al nuovo impianto previsto dal TUB. Il nuovo art. 32-bis prevede pertanto una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, da sei mesi a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati.

#### Art. 32-ter



Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie si applica l'art. 144-quater del TUB, che stabilisce i criteri che la Banca d'Italia è tenuta ad osservare nella determinazione delle stesse.

#### Art. 32-quater

Il nuovo art. 32-quater designa l'AGCM quale Autorità competente ad esercitare i controlli sui servizi di prelievo di contante tramite sportelli automatici, di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 11/2010, sulla base dei poteri istruttori e sanzionatori di cui all'art. 27 del Codice del Consumo.

#### Art. 32-quinquies

Per la procedura di riscossione delle sanzioni si applicano le norme sui termini e le modalità previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

#### Artt. 36, 37 e 38

Gli articoli 36, 37 e 38 del D.Lgs. n. 11/2010 sono abrogati in virtù delle modifiche operate dal D.Lgs. n. 90/2017 di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio, nonché dallo stesso schema di decreto al D.Lgs. n. 135/2015 di attuazione dei Regolamenti n. 260/2012 e n. 924/2009.

#### Art. 37, comma 6

Il comma 6 dell'art. 37 è tuttavia abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Tale comma prevedeva una deroga per i pagamenti "che interessano amministrazioni pubbliche", riservando alla potestà regolamentare del MEF, da esercitarsi sentita la Banca d'Italia, l'indicazione dei tempi e delle modalità di adeguamento della PA alle norme della PSD. Constatato che non sembrano esserci ragioni ostative ad applicare integralmente alle PA le disposizioni della PSD2, anche al fine di superare la situazione di incertezza legata alla mancata emanazione del decreto attuativo, lo schema di decreto abroga la disposizione in esame; per consentire il rinnovo delle convenzioni in essere fra PA e banche tesoriere, l'abrogazione decorre dal 1 gennaio 2019. Al riguardo, tuttavia, si precisa che il "mandato di pagamento" non rientra nella definizione di "ordine di pagamento": per i mandati di pagamento il tempo di esecuzione del pagamento decorre solo al termine, concordato nella convenzione fra PA e banche tesoriere, delle verifiche effettuate dal Tesoriere sul mandato.

\*\*\*

L'articolo 3 reca ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introducendo un nuovo Titolo IV-bis per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (cosiddetto IFR – *Interchange Fees Regulation*, di seguito, "Regolamento").

#### Art. 34-bis

Il nuovo articolo 34-bis, introdotto dallo schema di decreto, stabilisce il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori, in conformità all'art. 3 del Regolamento.



Per le operazioni domestiche con carte di debito, i singoli Stati membri possono definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore allo 0,2% del valore dell'operazione e possono imporre un importo massimo fisso di commissione, quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile, oppure, permettere di praticare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella a percentuale, purché il limite rimanga lo 0,2% e a patto che il volume di commissioni annuali così generato non superi lo 0,2% del totale delle transazioni nazionali eseguite tramite carte di debito all'interno di ciascuno schema.

Si esercita inoltre l'opzione nazionale in base alla quale, fino al 9 dicembre 2020, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2% del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.

In ogni caso, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a 5 euro (cd. micropagamenti), i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a 5 euro.

#### Art. 34-ter

Con il successivo art. 34-ter viene esercitata per i micropagamenti (pagamenti di importo inferiore a 5 euro) l'opzione concessa agli Stati membri ex articolo 4 del Regolamento di stabilire per le operazioni nazionali tramite carta di credito un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie inferiore al limite dello 0,3% previsto dal Regolamento stesso per le operazioni con carta di credito. Per le operazioni di importo superiore a 5 euro resta valida la previsione del limite dello 0,3% riferita all'importo della singola transazione. stabilisce il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori, in conformità all'art. 4 del Regolamento e applicando la stessa disciplina prevista dal precedente art. 34-bis in tema di micropagamenti.

#### Art. 34-quater

L'articolo 13 del Regolamento demanda agli Stati membri il potere di designare le Autorità nazionali incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni del Regolamento stesso, a cui vengono attribuiti poteri di indagine e di controllo. A tale disposizione è stata data attuazione con l'art. 34-quater, introdotto dallo schema di decreto, che designa la Banca d'Italia e l'AGCM quali Autorità nazionali competenti.

La Banca d'Italia e l'AGCM collaborano nell'esercizio delle rispettive funzioni anche attraverso lo scambio di informazioni, adottano le proprie decisioni previo parere dell'altra Autorità e non possono reciprocamente opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio.

Inoltre, al fine di garantire l'efficace adempimento degli obblighi di cui al Regolamento, gli schemi di carte di pagamento individuano un ufficio di rappresentanza e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e all'AGCM.

#### Articoli 34-quinquies e seguenti

Lo schema di decreto legislativo, con l'introduzione del Titolo IV-bis nel D.Lgs. n. 11/2010, ha introdotto anche norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento. In particolare:



#### Art. 34-quinquies

Specificamente, l'art. 34-quinquies, in attuazione del criterio contenuto nella legge di delegazione europea 2015 (art. 11, comma 2, lettere b) e c), legge n. 170/2016), prevede che nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, nel caso di violazione dei limiti alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito e carta di credito ad uso dei consumatori, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. ~~Le sanzioni si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale.~~ Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali sopra indicati, le sanzioni amministrative pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

#### Art. 34-sexies

La stessa sanzione, ai sensi dell'art. 34-sexies, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti per l'inosservanza delle disposizioni relative alla scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento da parte del pagatore o del beneficiario che utilizzano uno strumento di pagamento multimarchio in co-badging, all'applicazione di commissioni differenziate, alle regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema, nonché alle norme in materia di orientamento.

Ancora, la medesima sanzione si applica, nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento, per l'inosservanza delle disposizioni in tema di licenza e di regole per l'emissione di carte di pagamento e relative norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea, nonché quelle relative alla scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento da parte del pagatore o del beneficiario che utilizzano uno strumento di pagamento multimarchio in co-badging, alle regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema, nonché, infine, alle norme in materia di orientamento.

Anche nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento è previsto l'inasprimento della sanzione se il vantaggio ottenuto è superiore ai massimali previsti per la sanzione stessa. ~~Si precisa a tal fine che gli schemi di carte di pagamento possono assumere molteplici forme giuridiche (es. società, consorzi, associazioni, partnership), includendo organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento dello schema, come definito dall'articolo 2, numero 16 del Regolamento IF.~~

Le sanzioni di cui agli articoli 34-quinquies e 34-sexies per taluni tipi di violazioni si applicano solo se le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri di rilevanza definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, secondo un impianto già ampiamente attuato nel nostro ordinamento. Si fa riferimento in particolare all'articolo 144, comma 8 del TUB. Nell'esame delle relative fattispecie, ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria, la rilevanza delle violazioni può essere desunta, secondo quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, da ultimo modificato il 3 maggio 2016:

- a) dalla loro idoneità a determinare significativi rischi legali o reputazionali;
- b) dal loro carattere diffuso o sistematico in relazione all'articolazione territoriale o all'operatività dell'intermediario;
- c) dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni dell'Autorità di Vigilanza;

Formattato: Barrato





d) dall'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dall'intermediario ad assicurare il rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni con la clientela.

#### Art. 34-septies

In linea con la legge delega, che prevede espressamente la possibilità di sanzionare le persone fisiche, le sanzioni previste da queste ultime disposizioni si applicano, ai sensi dell'articolo 34-septies, anche nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio. Si prevede poi che con il medesimo provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia, sulla base della gravità della violazione accertata, possa applicare la sanzione amministrativa dell'interdizione da sei mesi a tre anni dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i PSP autorizzati.

#### Art. 34-octies

Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie, l'articolo 34-octies rinvia all'applicazione, per quanto compatibile, dell'art. 144-quater del TUB, che stabilisce i criteri che la Banca d'Italia deve osservare per la determinazione delle sanzioni.

#### Art. 34-novies

Il nuovo articolo 34-novies disciplina la procedura sanzionatoria, prevedendo che nel caso di servizi offerti da PSP insediati in Italia e filiali di PSP comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, nonché nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale o operativa è ubicata nel territorio della Repubblica, le sanzioni previste per le ipotesi di inosservanza delle norme del Regolamento vengono irrogate dalla Banca d'Italia, che si atterrà alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nel TUB.

Nel caso, invece, di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale e operativa è ubicata in altri Stati membri, la Banca d'Italia è tenuta ad informare l'Autorità competente di questi Stati membri delle violazioni del Regolamento riscontrate.

Le sanzioni irrogate si riscuotono secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

#### Art. 34-decies

L'ultima disposizione inserita nel nuovo Titolo IV-bis, l'articolo 34-decies, in attuazione dell'articolo 15 del Regolamento IF e in ossequio al criterio di delega di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) della legge n. 170 del 2016, prevede che, in caso di violazione da parte di un PSP delle disposizioni del Regolamento e della relativa normativa di attuazione, gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. Inoltre, la Banca d'Italia informa l'esponente dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 128-bis del TUB.



\*\*\*

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Tale decreto, in particolare, reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 924/2009 e del regolamento (UE) n. 260/2012 (cd. SEPA).

#### Articoli 3 e 4

In linea con il criterio di delega di cui all'art. 12 della citata legge di delegazione europea 2015, gli articoli 3 e 4 del decreto n. 135/2015, relativi rispettivamente alle violazioni del Regolamento SEPA e del Regolamento n. 924/2009, sono stati sostituiti dallo schema di decreto in esame, che ha innalzato gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei PSP, prevedendo che si applichi la sanzione da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

Per entrambe le fattispecie si prevede che, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nelle due disposizioni, le sanzioni amministrative pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento modifica, infine, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 135/2015 relativo all'Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni ed inserisce l'articolo 5-bis che definisce i criteri per la determinazione delle stesse, ossia richiama l'art. 114-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e precisa che le sanzioni di cui agli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 135/2015 si riscuotono secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

\*\*\*

L'articolo 5 prevede disposizioni transitorie.

L'entrata in vigore del decreto legislativo è prevista per il 13 gennaio 2018.

Il comma 2 prevede che le modifiche apportate dal decreto al Titolo VIII all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché gli articoli 2, commi 36 e 37, 3, comma 1, Capo II e 4 del presente decreto legislativo, nonché il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il comma 3 prevede che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare l'attività fino al 13 luglio 2018 e trasmettono la documentazione attestante il rispetto dei



requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies alla Banca d'Italia entro il 13 maggio 2018.

Il comma 4 prevede che gli istituti di cui agli artt. 114-quinquies.4 e 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare l'attività fino al 13 gennaio 2019 e trasmettono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla Banca d'Italia entro il 13 novembre 2018.

Il comma 5 prevede che gli istituti di pagamento che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano il servizio di esecuzione di operazioni di pagamento mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, possono svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies1, n. 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (ossia l'esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento), senza necessità di ottenere una nuova autorizzazione se, entro il 13 gennaio 2020, trasmettono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al calcolo dei fondi propri alla Banca d'Italia.

Il comma 6 prevede che le misure di sicurezza attraverso l'autenticazione forte del cliente, di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis (ossia gli articoli relativi rispettivamente alle informazioni sulla disponibilità dei fondi, ai servizi di disposizioni di ordini di pagamento, di informazioni sui conti e sull'autenticazione stessa) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366. A decorrere dalla medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 36, lettera a), del presente decreto per l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

\*\*\*

L'articolo 6 prevede modifiche e abrogazioni di altre disposizioni di legge e regolamentari.

Il comma 1 abroga il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, n. 51 - Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento - (cd. Decreto "Merchant fee"), mentre il comma 2 abroga i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di coordinare e razionalizzare la materia di settore e nello specifico quella sulle commissioni relative alle operazioni di pagamento basate su carta.

Il comma 2 prevede modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Con il comma 1-bis, aggiunto dopo la Nota I nell'articolo 1 della tariffa parte prima, si stabilisce che l'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento (copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo), che consentono l'esercizio dei diritti derivanti dal titolo (es. azioni esecutive, ecc.).

Al fine di preservare la ratio che ha ispirato il nuovo regime di trattamento elettronico degli assegni - orientata a logiche di semplificazione e al contenimento dei costi del comparto - senza comportare nuovi oneri per gli utenti finali (gli utilizzatori degli assegni) si rende necessario prevedere che la documentazione di cui sopra (vale a dire le copie cartacee, provviste o meno di attestazione di conformità all'originale informatico,

Formattato: Non regolare lo spazio tra testo asiatico e in alfabeto latino, Non regolare lo spazio tra testo asiatico e caratteri numerici



dei titoli dematerializzati e della documentazione attestante il mancato pagamento dei medesimi) non risulti assoggettata all'imposta di bollo ordinariamente prevista per le copie. In caso contrario il richiedente potrebbe essere gravato di un onere che non trova manifestazione nell'attuale sistema; ad oggi, infatti, tale soggetto riceve, ove ne faccia richiesta, l'originale dell'assegno cartaceo con le informazioni sul mancato pagamento ovvero, ove levato, il protesto/dichiarazione sostitutiva, senza dover sopportare alcun ulteriore onere tributario (salvo quello legato alla levata del protesto, che comunque rimarrebbe anche nel nuovo regime). Non ci sarebbe alcuna perdita per la finanza pubblica perché ad oggi tale imposta di bollo non è dovuta.

Il comma 3 prevede che alla legge 15 dicembre 1990, n. 386, dopo l'articolo 10-bis è aggiunto l'articolo 10-ter relativo alla comunicazione del preavviso della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento. Prima della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta la data a partire dalla quale sarà revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nella Centrale d'Allarme Interbancaria. Tale iscrizione può essere evitata se il titolare della carta provvede, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente. Qualora il pagamento di quanto dovuto venga effettuato successivamente all'iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarà annotata dall'emittente nell'archivio stesso. Tale annotazione, a carico degli emittenti carte di pagamento, decorre dal momento in cui sarà operativo l'adeguamento della struttura tecnica dell'archivio, così come comunicato dalla Banca d'Italia. L'intervento favorisce il corretto utilizzo delle carte di pagamento, strumenti ricompresi nell'ambito di applicazione della PSD 2 e disciplinati dal Regolamento; armonizza il comportamento degli intermediari interessati promuovendo lo sviluppo di un mercato concorrenziale e rafforzando la tutela degli utilizzatori di strumenti di pagamento elettronici (legge delega, lett. a e o). La previsione di un obbligo di preavviso risulta coerente con quanto previsto dalla disciplina – di origine comunitaria – in tema di credito ai consumatori, che richiede ai finanziatori di fornire ai consumatori che stanno per essere segnalati in una "banca dati" un'informativa, "unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma" (art. n. 125, co. 3, d.lgs. n. 385/1993). Alcune decisioni già adottate dall'Arbitro Bancario Finanziario – l'organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-bis del TUB – hanno statuito che tale preavviso è dovuto anche in caso di revoca di carte di credito. La disposizione che si introduce renderebbe esplicito tale obbligo per le carte di credito e di debito, assicurando un contenuto minimo omogeneo dell'informativa ed estendendo la tutela anche ai clienti non consumatori. L'annotazione dell'eventuale avvenuto pagamento di quanto dovuto, effettuato dopo l'iscrizione nel segmento CARTER, renderebbe l'utilizzo dell'archivio più efficiente per gli intermediari, che acquisirebbero una nuova informazione utile ai fini della valutazione dell'utilizzo di tali strumenti da parte della clientela (attuale e potenziale) e meno penalizzante per la clientela, che vedrebbe pubblicizzato l'avvenuto pagamento, seppur tardivo, con potenziali ricadute positive nei propri rapporti con il sistema bancario e finanziario. L'intervento non inciderebbe sulla durata della segnalazione (24 mesi).

Il comma 4 e il comma 5 modificano gli artt. 62 e 63 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736. Gli interventi normativi introdotti negli ultimi anni in materia di assegni<sup>1</sup> consentono alle banche che ricevono assegni all'incasso di dematerializzarli, generando immagini su supporto informatico conformi all'originale cartaceo, e di presentarli al

<sup>1</sup> Le leggi 12 luglio 2011, n. 106, e 8 aprile 2016, n. 49 che hanno modificato il R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736; il Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato con Decreto del 3 ottobre 2014, n. 205, contenente le disposizioni attuative delle norme di legge; il Regolamento della Banca d'Italia - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 100 del 30 aprile 2016 - e successive modificazioni che detta le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni di legge e del Regolamento ministeriale.



pagamento al trattario in forma elettronica, prevedendo altresì che il protesto di questi ultimi possa avvenire esclusivamente in via telematica.

La dematerializzazione rende dunque virtuale il luogo di presentazione al pagamento dell'assegno e fa assumere a quest'ultimo connotazioni simili a quelle degli strumenti di pagamento elettronici, grazie alla razionalizzazione dei processi interbancari, resa possibile da un trattamento esclusivamente telematico del ciclo di vita dell'assegno. Ne deriveranno benefici anche per la clientela finale in termini di trasparenza (ogni passaggio sarà tracciato) e di possibile riduzione dei tempi di riconoscimento dei fondi. Nel nuovo contesto i pubblici ufficiali, per accertare il mancato pagamento degli assegni e rilasciare il protesto in forma elettronica, colloqueranno a distanza con la banca trattaria, avvalendosi di apposite procedure. Tale attività potrà quindi avvenire in qualsiasi luogo del territorio nazionale come naturale conseguenza della "dematerializzazione", superando il concetto fisico di "luogo di pagamento" e rendendo possibile (anzi obbligato) il colloquio telematico tra il pubblico ufficiale e la banca trattaria.

Ciò nonostante, l'art. 62 della legge assegni - non interessato dagli interventi normativi suddetti - stabilisce che "il protesto si deve fare nel luogo di pagamento<sup>2</sup> ...", risultando incoerente con le nuove procedure e potendo, pertanto, generare incertezze interpretative a discapito dell'obiettivo di semplificazione perseguito dal processo di digitalizzazione.

La modifica del richiamato articolo della legge assegni intende, pertanto, prevenire possibili interpretazioni che subordinino il protesto alla circostanza che il relativo atto avvenga nel luogo di pagamento indicato dalla legge assegni, vale a dire quello fisico indicato sul titolo. Tale modifica, al fine di assicurare un regime uniforme a tutti i titoli (dematerializzati e non), riguarderebbe anche gli assegni presentati al pagamento con modalità cartacea.

La modifica proposta dell'art. 62 e, per esigenze di coerenza, del successivo art. 63, lascerebbe impregiudicata la libertà di scelta organizzativa di tutti i pubblici ufficiali abilitati a constatare il mancato pagamento degli assegni e sarebbe coerente con gli obiettivi della legge delega n. 170 del 12 agosto 2016 (lettera a e o) di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento.

\*\*\*

L'articolo 7 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 2 della legge assegni, per "luogo di pagamento" deve intendersi - in mancanza di indicazione speciale - quello indicato sull'assegno, identificato geograficamente dal successivo art. 81 con "l'intero territorio del comune" (ex Comune nel cui territorio è insediata la filiale della banca presso la quale è la essere il conto su cui è tratto l'assegno).



Art. PSD2	Norme di recepimento TUB / disposizioni regolamentari di Banca d'Italia
<b>TITOLO I - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI</b>	
1. Oggetto	Art. 114-sexies, TUB Art. 1, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 11/2010 (definizione di PSP)
2. Ambito di applicazione	Art. 2, commi 1, 3, 3-bis, 3-ter, 4 DLgs. n. 11/2010
3. Esclusioni Art. 3, lett. o)	Art. 2, comma 2 D.Lgs. n. 11/2010 Art. 32-quater D.Lgs. n. 11/2010
4. Definizioni	art. 1, co. 2, let. f) numero 4) art. 1, co. 2, let. h-septies.1) TUB Art. 1 D.Lgs. n. 11/2010
<b>TITOLO II - PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO</b>	
<b>CAPO 1 - ISTITUTI DI PAGAMENTO</b>	
<b>SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
5. Domande di autorizzazione	Artt. 114-quinquies, 114-septies, 114-novies TUB Disposizioni di vigilanza
6. Controllo della partecipazione azionaria	Art. 114-undecies TUB
7. Capitale iniziale	Artt. 114-quinquies, 114-novies TUB Disposizioni di vigilanza
8. Fondi propri	Disposizioni di vigilanza
9. Computo dei fondi propri	Disposizioni di vigilanza
10. Requisiti in materia di tutela dei fondi	Artt. 114-quinquies.1, 114-duodecies TUB Disposizioni di vigilanza
11. Rilascio dell'autorizzazione	Artt. 114-quinquies, 114-novies TUB Disposizioni di vigilanza
12. Comunicazione della decisione	Artt. 114-quinquies, 114-novies Disposizioni di vigilanza
13. Revoca dell'autorizzazione	Art. 114-novies TUB Disposizioni di vigilanza
14. Iscrizione nello Stato membro di origine	Artt. 114-quater, 114-septies TUB
15. Registro dell'ABE	Artt. 114-quater, 114-septies TUB
16. Mantenimento dell'autorizzazione	Disposizioni di vigilanza
17. Contabilità e revisione legale	[decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39]
18. Attività	Artt. 114-quater, 114-octies, 114-decies TUB Disposizioni di vigilanza
<b>SEZIONE II - ALTRE CONDIZIONI</b>	
19. Ricorso ad agenti o entità cui vengono esternalizzate attività	Art. 114-septies TUB Disposizioni di vigilanza
20. Responsabilità	Art. 128-quater TUB Disposizioni di vigilanza Disciplina civilistica
21. RegISTRAZIONI	
<b>SEZIONE III - AUTORITÀ COMPETENTI E VIGILANZA</b>	
22. Designazione delle autorità competenti	Artt. 6, 7, 114-quaterdecies, 114-septies, 114-novies, 114-decies TUB)
23. Vigilanza	Artt. 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 128, 128-decies, 144-144-ter TUB
24. Segreto d'ufficio	Artt. 6, 7 TUB
25. Ricorso in sede giurisdizionale	
26. Scambio d'informazioni	Artt. 6, 7, 114-quinquiesdecies TUB



27. Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi	Art. 6 TUB
28. Domanda per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi	Artt. 114-quinquies, 114- <i>decies</i> TUB Disposizioni di Vigilanza
29. Vigilanza sugli istituti di pagamento che esercitano il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi	Artt. 6, 7, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 114-quinquiesdecies, 128- <i>decies</i> TUB Disposizioni di vigilanza
30. Misure in caso di inosservanza e misure cautelari	Artt. 114-quinquies.2, 114-quaterdecies Disposizioni di vigilanza
31. Motivazione e comunicazione	[disciplina di diritto amministrativo]
<b>SEZIONE IV – ESENZIONE</b>	
32. Condizioni	Artt. 114-quinquies.4, 114- <i>sexiesdecies</i> TUB Disposizioni di vigilanza TUB
33. Prestatori di servizi di informazione sui conti	Art. 114- <i>septiesdecies</i> TUB
34. Notifica e informazione	
<b>CAPO 2 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
35. Accesso ai sistemi di pagamento	Art. 30 D.Lgs. n. 11/2010
36. Accesso a conti detenuti presso enti creditizi	Art. 114- <i>octiesdecies</i> TUB
37. Divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento e obbligo di notifica	Artt. 114- <i>sexies</i> , 114- <i>quaterdecies</i> TUB Art. 2, commi 4-bis e 4-ter
<b>TITOLO III – TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E REQUISITI INFORMATIVI PER I SERVIZI DI PAGAMENTO</b>	
<b>CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
38. Ambito di applicazione	Artt. 126-bis, 126-quater TUB
39. Altre disposizioni del diritto dell'Unione	
40. Spese inerenti all'informazione	Art. 127-bis TUB
41. Onere della prova in relazione ai requisiti informativi	Art. 126-bis TUB
42. Deroghe ai requisiti informativi per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e la moneta elettronica	Art. 126-quater TUB Disposizioni di trasparenza
<b>CAPO 2 – OPERAZIONI DI PAGAMENTO SINGOLE</b>	
43. Ambito di applicazione	Art. 126-quater TUB Disposizioni di trasparenza
44. Informazioni generali preliminari	Art. 126-quater TUB Disposizioni di trasparenza
45. Informazioni e condizioni	Art. 126-quater TUB Disposizioni di trasparenza
46. Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l'ordine di pagamento è stato disposto	Art. 126-quater TUB
47. Informazioni per il pagatore e per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del	Art. 5-ter, co. 2, lett. g)



conto del pagatore in caso di utilizzo di un servizio disposizione di ordine di pagamento	
48. Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento	Art. 126-quater TUB Disposizioni di trasparenza
49. Informazioni per il beneficiario dopo l'esecuzione	Art. 126-quater TUB Disposizioni di trasparenza
<b>CAPO 3 – CONTRATTI QUADRO</b>	
50. Ambito di applicazione	Art. 126-quater TUB Disposizioni di trasparenza
51. Informazioni generali preliminari	Art. 126-quater TUB Disposizioni di trasparenza
52. Informazioni e condizioni	Art. 126-quater TUB Disposizioni di trasparenza
53. Accessibilità delle informazioni e delle condizioni del contratto quadro	Art. 126-quinquies TUB Disposizioni di trasparenza
54. Modifiche delle condizioni del contratto quadro	Art. 126-sexies TUB Disposizioni di trasparenza
55. Recesso	Art. 126-septies TUB
56. Informazioni da fornire prima dell'esecuzione di una operazione di pagamento singola	Art. 126-quater TUB Disposizioni di trasparenza
57. Informazioni per il pagatore in merito a una operazione di pagamento singola	Art. 126-quater TUB Disposizioni di trasparenza
58. Informazioni per il beneficiario in merito a una operazione di pagamento singola	Art. 126-quater TUB Disposizioni di trasparenza
<b>CAPO 4 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
59. Valuta e conversione	Art. 126-octies TUB
60. Informazioni su ulteriori spese o riduzioni	Art. 126-quater TUB Disposizioni di trasparenza
<b>TITOLO IV – DIRITTI E OBBLIGHI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE E ALL'USO DI SERVIZI DI PAGAMENTO</b>	
<b>CAPO 1 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
61. Ambito di applicazione	Art. 2, commi 3, 3-bis, 3-ter D.Lgs. n. 11/2010
62. Spese applicabili	Art 3 D.Lgs. n. 11/2010
63. Deroga per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e moneta elettronica	Art. 4 D.Lgs. n. 11/2010
<b>CAPO 2 – AUTORIZZAZIONE DI IPERAZIONI DI PAGAMENTO</b>	
64. Consenso e revoca del consenso	Art. 5 D.Lgs. n. 11/2010
65. Conferma della disponibilità di fondi	Art. 5-bis D.Lgs. n. 11/2010
66. Disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento	Art. 5-ter D.Lgs. n. 11/2010
67. Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di	Art. 5-quater D.Lgs. n. 11/2010





informazione sui conti	
68. Limiti dell'utilizzo degli strumenti di pagamento e dell'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento	Art. 6 D.Lgs. n. 11/2010 (Limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento)  Art. 6-bis D.Lgs. n. 11/2010 (Limiti all'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento)
69. Obblighi a carico dell'utente di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate	Art. 7 D.Lgs. n. 11/2010
70. Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento	Art. 8 D.Lgs. n. 11/2010
71. Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite	Art. 9 D.Lgs. n. 11/2010
72. Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento	Art. 10 D.Lgs. n. 11/2010
73. Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate	Art. 11 D.Lgs. n. 11/2010
74. Responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate	Art. 12 D.Lgs. n. 11/2010
75. Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo	Art. 12-bis D.Lgs. n. 11/2010
76. Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite	Art. 13 D.Lgs. n. 11/2010
77. Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite	Art. 14 D.Lgs. n. 11/2010
<b>CAPO 3 – ESECUZIONE DI UN'OPERAZIONE DI PAGAMENTO</b>	
<b>SEZIONE I – ORDINI DI PAGAMENTO E IMPORTI TRASFERITI</b>	
78. Ricezione degli ordini di pagamento	Art. 15 D.Lgs. n. 11/2010
79. Rifiuto degli ordini di pagamento	Art. 16 D.Lgs. n. 11/2010
80. Irrevocabilità di un ordine di pagamento	Art. 17 D.Lgs. n. 11/2010
81. Importi trasferiti e importi ricevuti	Art. 18 D.Lgs. n. 11/2010
<b>SEZIONE II – TEMPI DI ESECUZIONE E DATA VALUTA</b>	
82. Ambito di applicazione	Art. 19 D.Lgs. n. 11/2010
83. Operazioni di pagamento su un conto di pagamento	Art. 20 D.Lgs. n. 11/2010
84. Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento	Art. 21 D.Lgs. n. 11/2010
85. Depositi versati su un conto di	Art. 22 D.Lgs. n. 11/2010



pagamento	
86. Operazioni di pagamento nazionali	Opzione non esercitata
87. Data valuta e disponibilità dei fondi	Art. 23 D.Lgs. n. 11/2010
<b>SEZIONE III – RESPONSABILITÀ</b>	
88. Identificativi unici inesatti	Art. 24 D.Lgs. n. 11/2010
89. Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento	Art. 25 D.Lgs. n. 11/2010
90. Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento	Art. 25-bis D.Lgs. n. 11/2010
91. Compensazione finanziaria ulteriore	Art. 26 D.Lgs. n. 11/2010
92. Diritto di regresso	Art. 27 D.Lgs. n. 11/2010
93. Circostanze anormali e imprevedibili	Art. 28 D.Lgs. n. 11/2010
<b>CAPO 4 – PROTEZIONE DEI DATI</b>	
94. Protezione dei dati	Art. 29 D.Lgs. n. 11/2010
<b>CAPO 5 – RISCHI OPERATIVI E DI SICUREZZA E AUTENTICAZIONE</b>	
95. Gestione dei rischi operativi e di sicurezza	
96. Notifica degli incidenti	Art. 6-ter D.Lgs. n. 11/2010
97. Autenticazione	Art. 10-bis D.Lgs. n. 11/2010
98. Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione	
<b>CAPO 6 – PROCEDURE DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE FINALIZZATE ALLA COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE</b>	
<b>SEZIONE I – PROCEDURE PER I RICORSI</b>	
99. Reclami	Art. 128-bis TUB Art. 39 D.Lgs. n. 11/2010
100. Autorità competenti	Artt. 114-quater, 114-quinquies, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 114-septies, 114-novies, 114-decies TUB
<b>SEZIONE II – PROCEDURE DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E SANZIONI</b>	
101. Risoluzione delle vertenze	Art. 128-bis TUB
102. Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)	Art. 128-bis TUB Art. 40 D.Lgs. n. 11/2010
103. Sanzioni	Titolo VIII TUB Artt. 32, 32-bis, 32-ter D.Lgs. n. 11/2010
<b>TITOLO V – ATTI DELEGATI E NORME TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE</b>	
104. Atti delegati	
105. Esercizio della delega	
106. Obbligo di informare i	



consumatori in merito ai loro diritti (opuscolo elettronico realizzato COM)	
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI</b>	
107. Piena armonizzazione	
108. Clausola di revisione	
109. Disposizioni transitorie	Art. 6 del decreto di recepimento
110. Modifiche della direttiva 2002/65/CE	
111. Modifiche della direttiva 2009/110/CE	Art. 114-quater, 114-quinquies, 114-quinquies.2 TUB
112. Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010	
113. Modifica della direttiva 2013/36/UE	art. 1, co. 2, let. f) numero 4); art. 1, co. 2, let. h-septies.1) TUB
114. Abrogazione	
115. Attuazione	Art. 6 del decreto di recepimento
116. Entrata in vigore	
117. Destinatari	



## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, (cosiddetta PSD 2 - *Payment Services Directive*, di seguito "Direttiva"), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 23 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2016, mira ad aprire il mercato dei pagamenti dell'UE a società che offrono servizi di pagamento specifici per i consumatori o le aziende e basati sull'accesso alle informazioni sul conto di pagamento. In particolare, mira ad introdurre norme generali per i servizi di pagamento, con l'obiettivo di rendere i pagamenti internazionali (all'interno dell'UE) facili, efficienti e sicuri quanto i pagamenti all'interno di un singolo paese; ad aprire i mercati dei pagamenti a nuovi operatori che apporterebbero maggiore concorrenza, più scelta e prezzi migliori per i consumatori e a fornire la piattaforma giuridica necessaria per l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA).

Nello specifico, la Direttiva stabilisce norme che riguardano: severi requisiti di sicurezza per i pagamenti elettronici e la tutela dei dati finanziari dei consumatori, garantendo una sicura autenticazione e riducendo il rischio di frode; la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento; diritti e doveri degli utenti e dei fornitori di servizi di pagamento.

La Direttiva è, inoltre, completata dal regolamento (UE) n. 751/2015, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, (cosiddetto IFR - *Interchange Fees Regulation*, di seguito, "Regolamento") relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Quest'ultimo stabilisce, in particolare, i massimali delle commissioni interbancarie, aumenta la trasparenza sulle commissioni, consentendo così agli esercenti di conoscere il livello delle commissioni pagate nel momento in cui accettano le carte e migliora la concorrenza, offrendo ai consumatori una scelta migliore e più estesa fra diversi tipi di carte di pagamento e fornitori di servizi.

Lo schema di decreto legislativo è volto, pertanto, da un lato, a recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2015/2366/UE, dall'altro ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015.

L'attuazione della Direttiva e del Regolamento nel nostro ordinamento è realizzata attraverso un intervento normativo su differenti provvedimenti legislativi:

- decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario - TUB);
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e lo stesso decreto contiene anche le norme di attuazione del Regolamento;
- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.



Ciò premesso, lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni in materia di:

- 1) regolamentazione dei prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti;
- 2) diritti e obblighi degli utenti dei servizi di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento;
- 3) responsabilità del prestatore e del pagatore;
- 4) designazione delle autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal Regolamento (UE) n. 751/2015;
- 5) sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 751/2015 e dettate in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE, nonché di sanzioni volte ad integrare la disciplina del Testo Unico Bancario, del decreto legislativo n. 11/2010 e del decreto legislativo n. 135/2015 con gli opportuni riferimenti ai nuovi articoli introdotti per recepire la PSD 2 e per attuare il Regolamento IF.

#### **Sintesi dell'articolato e degli eventuali impatti sugli equilibri di finanza pubblica:**

Lo schema di decreto legislativo reca norme di natura ordinamentale. Le disposizioni, in massima parte rivolte a soggetti privati, **non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

In via generale, si fa presente, inoltre, che a fronte dell'abrogazione di alcune fattispecie sanzionatorie contenute negli articoli del presente provvedimento, vi sono altri articoli che introducono nuove fattispecie, per cui l'intero impianto sanzionatorio non risulta modificato né funzionalmente né dal punto di vista dell'importo complessivo delle sanzioni potenzialmente introitabili al bilancio dello Stato.

Come anticipato, lo schema di decreto legislativo di recepimento modifica molteplici provvedimenti normativi.

Innanzitutto, le disposizioni modificano il TUB, introducendovi anche dei nuovi articoli.

In particolare, con l'**articolo 1** dello schema di decreto legislativo in oggetto **vengono introdotte** le seguenti disposizioni:

- l'articolo 114-*bis.1*, che consente alle banche e agli IMEL di avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica;
- l'articolo 114-*septiesdecies*, che prevede la disciplina applicabile ai prestatori del servizio di informazione sui conti,
- l'articolo 114-*octiesdecies*, che consente agli istituti di pagamento di avere accesso ai servizi relativi ai conti di pagamento degli enti creditizi, salvo il contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

*Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*



**Vengono, inoltre, modificati i seguenti articoli:**

- articolo 1, relativo alle definizioni, con l'inserimento di alcune specifiche definizioni ("servizi di pagamento", "punto di contatto centrale", "Stato di origine", "Stato ospitante", "succursale") introdotte o modificate sulla base delle disposizioni della Direttiva PSD 2;

- articolo 114-*quater*, relativo agli istituti di moneta elettronica con la previsione che sono iscritti in un apposito albo oltre agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia anche le succursali di IMEL italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia. La disposizione non comporta per la Banca d'Italia un aggravio dell'attività rispetto a quella che già svolge a legislazione vigente per la tenuta dell'albo degli istituti di moneta elettronica. Si rammenta in proposito che la Banca d'Italia gode di autonomia finanziaria e che non beneficia di contribuzioni a carico della finanza pubblica. Pertanto, la disposizione non ha impatto sulla finanza pubblica;

- articolo 114-*quinquies* relativo alle condizioni che devono sussistere affinché gli IMEL possano essere autorizzati dalla Banca d'Italia ad operare sul mercato;

- articolo 114-*quinquies.2*, in tema di vigilanza nei confronti degli IMEL, prevedendo che qualora vengano riscontrate violazioni da parte di tali soggetti degli obblighi riconosciuti in capo agli stessi, la Banca d'Italia informa l'autorità del Paese d'origine affinché adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarità. La disposizione non introduce nuove procedure nell'ambito dell'attività di vigilanza già svolta dalla Banca d'Italia sugli IMEL, ma ne precisa la portata. Si rammenta in proposito che la Banca d'Italia gode di autonomia finanziaria e che non beneficia di contribuzioni a carico della finanza pubblica. Pertanto, la disposizione non ha impatto sulla finanza pubblica;

- articolo 114-*septies*, relativo agli istituti di pagamento con la previsione che sono iscritti in un apposito albo oltre agli istituti di pagamento autorizzati in Italia anche le succursali degli istituti italiani stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia. È, inoltre, previsto che i soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti sono iscritti in una sezione speciale dell'albo degli istituti di pagamento, in presenza di determinate condizioni. I costi relativi all'istituzione e alla tenuta della speciale sezione dell'Albo rientrano tra le spese di amministrazione iscritte nel bilancio della Banca d'Italia e, pertanto, per i motivi sopra citati, la disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

- articolo 114-*novies*, che introduce, quale condizione all'autorizzazione, l'obbligo per gli istituti di pagamento, che vogliano prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento, di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi;

- articolo 114-*undecies*, che estende l'applicazione delle norme in tema di vigilanza previste per gli IMEL anche agli istituti di pagamento. Questa ulteriore attività di vigilanza è sempre a carico della Banca d'Italia e pertanto viene finanziata tramite le risorse iscritte nel bilancio della medesima. Quindi, per i già citati motivi, la disposizione non ha impatto sulla finanza pubblica;

- articolo 114-*duodecies*, che esentaprevede l'applicabilità daell'obbligo di registrazione di cui alla medesima disposizione, agli istituti di pagamento che prestano esclusivamente i servizi di disposizione di ordini di pagamento e di informazione sui conti di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies.1*, numeri da 1 a 6 del testo unico bancario;

- viene abrogato l'articolo 126-ter relativo alle spese applicabili a seguito della modifica dell'articolo 127-bis relativo alle spese addebitabili;

- articolo 126-*quater* sulla disciplina applicabile in tema di informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti, abrogando i commi che stabiliscono quali informazioni l'utente



deve conoscere prima di disporre l'operazione di pagamento;

- articolo 126-*sexies* che consente di modificare il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative se sussiste un giustificato motivo quando il cliente è un consumatore;

- articolo 126-*octies* che modifica il termine "ATM" con quello di "sportello automatico";

- articolo 128 in tema di vigilanza ispettiva della Banca d'Italia nei confronti di banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e di intermediari finanziari. L'abrogazione del comma 2 elimina la competenza del MISE in materia di vigilanza sull'adempimento, da parte dei destinatari del pagamento, degli obblighi di informazioni relativi alle spese delle operazioni disposte dal prestatore dei servizi di pagamento e il relativo potere sanzionatorio. La disposizione peraltro non risulta essere mai stata attuata, non avendo il MISE mai istituito una divisione preposta a detti controlli e non avendo di conseguenza mai esercitato il connesso potere sanzionatorio e non essendo, pertanto, mai state rimosse dai destinatari dei pagamenti sanzioni per le citate violazioni. Le competenze ora vengono assorbite dall'Organismo di cui all'art. 128-*undecies* del Testo Unico Bancario che svolge i detti controlli nell'ambito dell'attività di vigilanza che già esercita. L'Organismo nell'ambito della propria autonomia finanziaria determina e riscuote i contributi e le somme dovute dagli iscritti al fine di garantire lo svolgimento delle proprie attività e quindi anche della nuova attività di vigilanza in parola. Di conseguenza la disposizione in esame non ha impatto sulla finanza pubblica;

- articolo 144 in tema di sanzioni che modifica, incrementandone i massimi e i minimi edittali, l'entità delle sanzioni estendendola agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica e ai soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché a quelli incaricati della revisione legale dei conti. Le sanzioni già a legislazione vigente vengono irrogate dalla Banca d'Italia e poi rimosse mediante modello F23 per confluire in apposito capitolo del bilancio dello Stato. Per le considerazioni sugli effetti finanziari, si rinvia alle considerazioni introduttive in materia di sanzioni.

*Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Lo schema di decreto legislativo modifica, inoltre, alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introducendovi anche alcuni articoli.

In particolare con l'articolo 2 dello schema di decreto vengono introdotte le seguenti disposizioni:

- articolo 5-*bis*, che stabilisce a quali condizioni il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può confermare presenza di fondi disponibili per l'esecuzione dell'operazione di pagamento e a quali condizioni il PSP può chiedere tale conferma.

- articolo 5-*ter* che contiene la disciplina applicabile per l'accesso ai conti di pagamento da parte del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

- articolo 5-*quater* che contiene la disciplina applicabile per l'accesso alle informazioni e all'utilizzo delle stesse da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti.

- articolo 6-*bis* che stabilisce i limiti per l'accesso ai conti di pagamento nei confronti dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può opporre, informando immediatamente la Banca d'Italia.

- articolo 6-*ter* che stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento trasmettano alla Banca d'Italia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento.



- articolo 10-bis sui casi di applicazione da parte dei prestatori di servizi di pagamento dell'autenticazione forte del cliente e sulle misure di sicurezza.

- articolo 12-bis che consente al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore qualora l'importo dell'operazione non sia noto nel momento in cui il pagatore presta il proprio consenso ad un'operazione di pagamento basata su carta.

- articolo 25-bis che regola la responsabilità del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento in caso di mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.

- articolo 32-bis che estende le sanzioni previste per la violazione delle norme del decreto n. 11/2010 ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, prevedendo inoltre la possibilità di applicare la sanzione dell'interdizione in ragione della gravità della violazione accertata. Le sanzioni di nuova istituzione vengono irrogate dalla Banca d'Italia: si tratta quindi di un'attività che viene finanziata mediante le risorse iscritte nel bilancio della Banca d'Italia medesima. Come già avviene per le sanzioni previste a legislazione vigente, le istituende sanzioni vengono irrogate dalla Banca d'Italia e poi rimosse mediante modello F23 per confluire all'entrata del Bilancio dello Stato, nell'apposito capitolo. Per le considerazioni sugli effetti finanziari, si rinvia alle considerazioni introduttive in materia di sanzioni.

- articolo 32-ter che stabilisce i criteri per la determinazione delle sanzioni rinviando alle norme del TUB a ciò dedicate.

- articolo 32-quater che demanda all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) l'esercizio dei controlli sui servizi di prelievo di contante tramite sportelli automatici. La norma introduce una nuova attività di vigilanza sull'adempimento degli obblighi informativi da parte dei prestatori dei servizi di pagamento. L'attività di vigilanza e i relativi poteri sanzionatori vengono esercitati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale gode di autonomia finanziaria e a far data dal 1 gennaio 2013 non grava più in alcun modo sul bilancio dello Stato. In particolare, l'Autorità finanzia le proprie spese di funzionamento tramite i contributi di cui all'art. 10 comma 7 ter della legge 10 ottobre 1990 n. 287, posto a carico delle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro. Le istituende sanzioni, irrogate dall'AGCM, vengono quindi rimosse mediante Modello F24, come avviene per le altre sanzioni che l'Autorità irroga a legislazione vigente, per poi confluire all'entrata del bilancio dello Stato, in apposito capitolo. Per le considerazioni sugli effetti finanziari, si rinvia alle considerazioni introduttive in materia di sanzioni.

- articolo 32-quinquies che prevede che le sanzioni previste per la violazione del decreto n. 11/2010 irrogate dalla Banca d'Italia e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato affluiscono all'entrata del Bilancio dello Stato. Sugli effetti finanziari di tale disposizione, si rinvia alle considerazioni introduttive in materia di sanzioni.

*Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Vengono, inoltre, modificati i seguenti articoli:**

- gli articoli da 1 a 5, da 9 a 13, da 15 a 30, 32 e 39.

Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 32, esso modifica i massimi e i minimi edittali delle sanzioni per le violazioni commesse dai prestatori dei servizi di pagamento, i criteri per la





loro applicazione e introduce anche nuove fattispecie sanzionatorie. Le sanzioni continuano ad essere irrogate dalla Banca d'Italia che pertanto provvede a tale attività nell'ambito dell'attività istituzionale già svolta e con le risorse iscritte nel proprio bilancio. Si ricorda in proposito che la Banca d'Italia gode di autonomia finanziaria e non beneficia di contribuzioni a carico della finanza pubblica. Come già avviene a legislazione vigente, le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia vengono rimosse mediante modello F23 ed affluiscono in apposito capitolo del bilancio dello Stato. Per le considerazioni sugli effetti finanziari, si rinvia alle considerazioni introduttive in materia di sanzioni.

*Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Vengono, infine, abrogati gli articoli 31, 36, 37 e 38.**

*Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo di recepimento modifica ulteriormente il decreto legislativo n. 11/2010 introducendo un Titolo IV-bis al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 751/2015.

In particolare, vengono introdotti i seguenti articoli:

- l'articolo 34-bis che attua l'articolo 3 del Regolamento IF stabilendo i limiti alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori;

- l'articolo 34-ter con cui viene esercitata per i micropagamenti l'opzione concessa agli Stati membri ex articolo 4 del Regolamento di stabilire per le operazioni nazionali tramite carta di credito un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie inferiore al limite dello 0,3% previsto dal Regolamento stesso per le operazioni con carta di credito. Per le operazioni di importo superiore a 5 euro resta valida la previsione del limite dello 0,3% riferita all'importo della singola transazione. che attua l'articolo 4 del Regolamento IF stabilendo i limiti alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori;

- l'articolo 34-quater che designa la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. La norma prevede nuove competenze per l'AGCM in materia di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del Regolamento n. 751/2015. I poteri di vigilanza e controllo vengono esercitati congiuntamente con la Banca d'Italia. L'AGCM gode di autonomia finanziaria e a far data dal 1 gennaio 2013 non grava più in alcun modo sul bilancio dello Stato. In particolare, l'Autorità finanzia le sue spese di funzionamento tramite i contributi di cui all'art. 10 comma 7 ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, posti a carico delle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di Euro. Pertanto la previsione di nuove competenze per l'AGCM non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

- l'articolo 34-quinquies che stabilisce l'importo delle sanzioni applicabili per le violazioni dei limiti alle commissioni interbancarie per le operazioni effettuate con carta di credito e debito ad uso dei consumatori. Le istituende sanzioni vengono rimosse mediante modello F23 ed affluiscono all'entrata del Bilancio dello Stato, in apposito capitolo. Sugli effetti finanziari di tale disposizione, si rinvia alle considerazioni introduttive in materia di sanzioni;

- l'articolo 34-sexies che stabilisce l'importo delle sanzioni applicabili per la violazione di alcune disposizioni del Regolamento IF diverse da quelle che impongono limiti alle commissioni interbancarie;



- l'articolo 34-*septies* che estende le sanzioni previste per la violazione delle norme del Regolamento IF richiamate dal decreto n. 11/2010 ed attuate dallo stesso ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio, prevedendo inoltre la possibilità di applicare la sanzione dell'interdizione in ragione della gravità della violazione accertata;

- l'articolo 34-*octies* stabilisce i criteri per la determinazione delle sanzioni rinviando alle norme del TUB a ciò dedicate;

- l'articolo 34-*novies* che disciplina la procedura sanzionatoria, prevedendo che nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, nonché nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale o operativa è ubicata nel territorio della Repubblica, le sanzioni previste per le ipotesi di inosservanza delle norme del Regolamento vengono irrogate dalla Banca d'Italia che si atterra alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nel TUB.

Nel caso, invece, di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale e operativa è ubicata in altri Stati membri, la Banca d'Italia è tenuta ad informare l'Autorità competente di questi Stati membri delle violazioni del Regolamento riscontrate dall'Autorità di vigilanza nazionale. In proposito, si ricorda che gli oneri per le attività svolte dalla Banca d'Italia sono interamente a carico della suddetta Autorità che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, che vengono finanziate tramite le risorse proprie. Pertanto, la disposizione non ha impatto sulla finanza pubblica. Per le considerazioni sugli effetti finanziari connessi al comma 4, si rinvia alle considerazioni introduttive in materia di sanzioni;

- l'articolo 34-*decies* che consente agli utenti di servizi di pagamento, alle associazioni che li rappresentano e alle altre parti interessate di presentare esposti alla Banca d'Italia in caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni del Regolamento e della relativa normativa di attuazione.

*Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame modifica alcune norme del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 di attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

**In particolare, vengono modificati:**

- l'articolo 3 che innalza gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei PSP per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 260/2012. Tali sanzioni vengono irrogate dalla Banca d'Italia e, come già avviene a legislazione vigente per le altre sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, vengono rimosse mediante modello F23 per poi affluire all'entrata del Bilancio dello Stato, in apposito capitolo. Per le considerazioni sugli effetti finanziari, si rinvia alle considerazioni introduttive in materia di sanzioni.

- l'articolo 4 che innalza gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei PSP per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 924/2009. Tali sanzioni vengono irrogate dalla Banca d'Italia e, come già avviene a legislazione vigente per le altre sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, vengono rimosse mediante modello F23 per poi affluire all'entrata del Bilancio dello Stato, in apposito capitolo. Per le considerazioni sugli effetti



finanziari, si rinvia alle considerazioni introduttive in materia di sanzioni.

- l'articolo 5, in tema di autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni, che introduce due nuovi criteri per la determinazione delle stesse. Per l'irrogazione delle sanzioni di nuova istituzione per le violazioni del Regolamento n. 924/2009 e del Regolamento n. 260/2012 è competente la Banca d'Italia. In proposito, si ricorda che gli oneri per le attività svolte dalla Banca d'Italia sono interamente a carico della suddetta autorità che vi provvede nell'ambito delle proprie attività istituzionali, a carico del proprio bilancio. La Banca d'Italia gode di autonomia finanziaria e non beneficia di contribuzioni a carico della finanza pubblica.

Resta, tuttavia, salva la competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le sanzioni di cui all'art. 3 comma 4: in proposito si rammenta che la medesima gode di autonomia finanziaria e non grava più sul bilancio dello Stato, finanziando le spese di funzionamento tramite i contributi di cui all'art. 10, comma 7-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287 a carico delle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di Euro.

**Viene, poi, introdotto il seguente articolo:**

- l'articolo 5-bis relativo ai criteri per la determinazione delle sanzioni. Al comma 2, inoltre, si fa presente che i proventi delle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia e dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, in appositi capitoli, secondo quanto già descritto. Per le considerazioni sugli effetti finanziari, si rinvia alle considerazioni introduttive in materia di sanzioni.

*Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**L'articolo 5** del decreto in oggetto riguarda le disposizioni transitorie e finali, che non hanno impatto sulla finanza pubblica.

**L'articolo 6** dello schema di decreto legislativo in esame prevede l'abrogazione e le modifiche ad altre disposizioni di legge che si sono ritenute necessarie ed opportune. Esse riguardano norme definitorie e di coordinamento che non hanno impatto sulla finanza pubblica. Per quanto riguarda, in particolare, il comma 2 che reca la modifica al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si fa presente che la procedura di dematerializzazione degli assegni e di presentazione dei medesimi in formato elettronico non risulta ancora attuata. La disposizione in esame pertanto configura una sorta di rinuncia ad un maggior gettito. Infatti, la norma disciplina fiscalmente una procedura non ancora attuata nella prassi bancaria vigente prevedendo uno sgravio di imposta su fattispecie che al momento non sconta alcun gettito.

Infine, relativamente al comma 3 della disposizione in esame, che introduce l'articolo 10-ter alla legge 15 dicembre 1990, n. 386, si precisa che l'adeguamento dell'archivio è un'attività che la Banca d'Italia finanzia mediante il proprio bilancio, pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 7** reca la clausola di invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

15 SET. 2017

8

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2002/65/CE, 2009/110/CE E 2013/36/UE E IL REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2010, E ABROGA LA DIRETTIVA 2007/64/CE, NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI INTERNE AL REGOLAMENTO (UE) N. 751/2015 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2015 RELATIVO ALLE COMMISSIONI INTERBANCARIE SULLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO BASATE SU CARTA.**

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" (che ha abrogato e sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11) stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa europea, che prevede la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un disegno di legge annuale con il quale viene assicurato, mediante il conferimento di delega legislativa, il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea. A tale strumento della "legge di delegazione europea" si aggiunge quello della "legge europea", volta ad assicurare l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello europeo mediante norme di attuazione diretta.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, la legge n. 170 del 12 agosto 2016, pubblicata nella G.U. n. 204 del 1 settembre 2016, ed entrata in vigore il 16 settembre 2016 (*legge di delegazione europea 2015*), reca agli articoli 11 e 12 rispettivamente i criteri di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta e per il recepimento della direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta *PSD 2 - Payment Services Directive*, di seguito "Direttiva").

La Direttiva stabilisce norme che riguardano: severi requisiti di sicurezza per i pagamenti elettronici e la tutela dei dati finanziari dei consumatori, garantendo una sicura autenticazione e riducendo il rischio di frode; la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento; diritti e doveri degli utenti e dei fornitori di servizi di pagamento.

La Direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea avvenuta il 23.12.2015.

Ai sensi dell'articolo 115, parr. 1 e 2, della Direttiva, entro il 13 gennaio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla Direttiva stessa, informandone la Commissione.

Poiché la legge di delegazione europea 2015 è entrata in vigore il 16 settembre 2016 e dal momento che il Governo è delegato ad adottare il decreto legislativo di recepimento della Direttiva e di adeguamento al Regolamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione stessa, la delega dovrà essere esercitata entro il 16 settembre 2017. Le Commissioni parlamentari avranno poi 40 giorni per formulare propri pareri e il provvedimento potrà essere approvato dal Governo, in via definitiva, entro il termine fissato dalla Direttiva stessa per la sua attuazione.

Ai sensi dell'articolo 108 della Direttiva, entro il 13 gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto della Direttiva stessa.

Con riguardo al contenuto della delega legislativa conferita al Governo ai sensi del predetto articolo 12 della legge 170/2016 (legge di delegazione europea 2015) per l'attuazione della Direttiva PSD 2, quest'ultimo stabilisce che:

*“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:*

*a) a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;*

*b) designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;*

*c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;*

*d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;*

*e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;*

*f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;*

*g) in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo;*

*h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti;*

1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;

2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;

i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;

m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;

n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;

o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Il Regolamento, invece, stabilisce i massimali delle commissioni interbancarie, aumenta la trasparenza sulle commissioni, consentendo così agli esercenti di conoscere il livello delle commissioni pagate nel momento in cui accettano le carte e migliora la concorrenza, offrendo ai consumatori una scelta migliore e più estesa fra diversi tipi di carte di pagamento e fornitori di servizi.

Esso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea avvenuta il 19 maggio 2015.

Si applica a decorrere dall'8 giugno 2015, ad eccezione delle norme contenute in alcune disposizioni che si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2015 e dal 9 giugno 2016.

Entro il 9 giugno 2019, la Commissione presenta, ai sensi dell'articolo 17, una relazione sull'applicazione del Regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e i meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di modelli commerciali innovativi.

L'articolo 11 della sopra richiamata legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 751/2015 prevedendo che:

*"2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:*

*a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;*

*b) ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;*

*c) stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera b) in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;*

*d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.*

*3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.*

*4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."*

## *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è definito dei seguenti provvedimenti legislativi:

1. decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);

2. decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
3. decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante l'attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;
4. decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
5. legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
6. decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
7. legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
8. legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015;
9. decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

### *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo va a modificare ed integrare il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante l'attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

### *4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

### *5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, anche in considerazione del fatto che la materia rientra tra quelle in cui lo Stato ha legislazione esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. a), e), g) e l), della Costituzione.



6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. La bozza di decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di ulteriore delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano altri progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto legislativo in oggetto è coerente con le politiche e gli obiettivi dell'UE. La Direttiva stabilisce un insieme chiaro e completo di norme che si applicheranno ai fornitori di servizi di pagamento innovativi esistenti e nuovi. Tali norme mirano a garantire che tali attori possano concorrere in pari termini, portando a una maggiore efficienza, scelta e trasparenza dei servizi di pagamento e rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato.

La Direttiva PSD 2 prevede l'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza delle spese, allo scopo di ridurre il costo dei sistemi di pagamento per i prestatori di servizi di pagamento.

La Direttiva è, inoltre, completata dal regolamento (UE) n. 751/2015, che fissa una soglia per le commissioni d'interscambio addebitate fra banche per le transazioni tramite carte. Ciò dovrebbe spingere al ribasso i costi per i commercianti che accettano le carte di debito e di credito al consumo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Comunità Europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento introduce nuove definizioni tramite modifica dell'articolo 1, comma 1, del TUB. Tuttavia, non riproduce tutte le definizioni contenute nell'art. 4 della Direttiva per le quali è possibile il rinvio a quelle omologhe contenute nel d.lgs. n. 11/2010 (decreto di recepimento della Direttiva PSD 1), il cui articolo 1, relativo alle definizioni, pure è stato modificato introducendo nuove definizioni contenute nella Direttiva PSD 2.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le norme recate dallo schema di decreto legislativo in questione modificano alcune disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introducendo in entrambi anche nuove disposizioni, nonché del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Come specificato nella PARTE I, la delega legislativa per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015 e per il recepimento della Direttiva 2015/2366/UE è contenuta negli articoli 11 e 12 della legge n. 170 del 12/08/2016 (legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella G.U. n. 204 del 01/09/2016 ed entrata in vigore il 16/09/2016. In particolare, il comma 1, lettera o), dello stesso art. 12, prevede che nell'esercizio di tale delega il Governo è tenuto, tra l'altro, ad "apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore".

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Con il presente decreto legislativo si prevede l'inserimento in normativa primaria delle sole disposizioni di applicazione generale contenute nella Direttiva 2015/2366/UE e l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015, demandando, ove possibile, alla disciplina secondaria adottata da parte della Banca d'Italia la definizione delle disposizioni di attuazione in ordine agli aspetti più tecnici e operativi della normativa.

Le disposizioni secondarie di competenza BDI verteranno sostanzialmente all'interno di tre aree normative: i) disposizioni di vigilanza per gli IP e gli IMEL; ii) disposizioni di trasparenza (cfr art. 126-quater TUB); iii) disposizioni attuative del Dlgs 11/2010.

Inoltre, il nuovo articolo 2, comma 2, la lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, prevede l'esenzione dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso per quei "servizi a in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita del pagatore immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia".

L'entrata in vigore del decreto legislativo è prevista per il 13 gennaio 2018.

L'articolo 5 dello schema di decreto reca le norme transitorie. Esse prevedono che le modifiche apportate dal decreto all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonché il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le

norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Si prevede, inoltre, che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare l'attività fino al 13 luglio 2018 e trasmettono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies alla Banca d'Italia entro il 13 maggio 2018.

Il comma 4 prevede che gli istituti di cui agli artt. 114-quinquies.4 e 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare l'attività fino al 13 gennaio 2019 e trasmettono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla Banca d'Italia entro il 13 novembre 2018.

Il comma 5 dell'articolo 5 prevede che gli istituti di pagamento che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano il servizio di esecuzione di operazioni di pagamento mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, possono svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies<sup>1</sup>), n. 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (ossia l'esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento), senza necessità di ottenere una nuova autorizzazione se, entro il 13 gennaio 2020, trasmettono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al calcolo dei fondi propri alla Banca d'Italia.

Il comma 6 dell'articolo 5 prevede che le misure di sicurezza attraverso l'autenticazione forte del cliente, di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5 ter, 5-quater e 10-bis (ossia gli articoli relativi rispettivamente alle informazioni sulla disponibilità dei fondi, ai servizi di disposizioni di ordini di pagamento, di informazioni sui conti e sull'autenticazione stessa) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366. A decorrere dalla medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 36, lettera a), del presente decreto per l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**  
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2002/65/CE, 2009/110/CE E 2013/36/UE E IL REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2010, E ABROGA LA DIRETTIVA 2007/64/CE, NONCHE' DI ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI INTERNE AL REGOLAMENTO (UE) N. 751/2015 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2015 RELATIVO ALLE COMMISSIONI INTERBANCARIE SULLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO BASATE SU CARTA.

Si allegano la valutazione d'impatto della CE, in lingua inglese, nonché la sintesi della stessa, in lingua italiana.

Referente: Dott.ssa Sonia Graziano – Dipartimento del Tesoro – Direzione IV – Ufficio VI (Tel. 0647614057)

<i>SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>
---

*La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.*

**A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è diretto a recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta PSD 2 - *Payment Services Directive*, di seguito "Direttiva" o "PSD2"), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 23 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2016, che abroga la direttiva 2007/64/CE (cosiddetta PSD 1). E' inoltre volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (cosiddetto IFR – *Interchange Fees Regulation*, di seguito, "Regolamento"), relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto dal Governo in attuazione dei criteri di delega contenuti agli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa ed è volto a recepire le disposizioni della Direttiva relative ai servizi di pagamento nel mercato interno e ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del Regolamento.

Lo schema del decreto legislativo dà attuazione a tutti i criteri di delega.

La proposta di Direttiva e del Regolamento sono state presentate entrambe nel luglio del 2013 e l'Italia ha preso parte attivamente ai lavori dei negoziati che si sono susseguiti nel corso del 2014 e del 2015. In particolare, un impulso molto forte è stato fornito dallo Stato durante il semestre di

Presidenza italiano (luglio-dicembre 2014), sia per quanto riguarda il tavolo di discussione della Direttiva sia per quello relativo al Regolamento.

La Direttiva definisce un insieme completo di norme che si applicheranno ai prestatori di servizi di pagamento (in seguito "PSP") e agli utenti; ciò al fine di garantire una sempre maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell'offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato.

Il Regolamento, invece, mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie (c.d. *interchange fees*) addebitabili dal PSP emittente la carta (*issuer*) al PSP che convenziona un esercente (*acquirer*) ogniqualvolta un consumatore effettua un pagamento basato su carta. Una riduzione delle commissioni interbancarie dovrebbe contribuire a ridurre i costi per i commercianti che accettano pagamenti con carte di pagamento, con conseguente riduzione dei prezzi applicati alla clientela. Il Regolamento detta inoltre requisiti tecnici e commerciali uniformi allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori.

Il quadro normativo istituito dalla direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento (cosiddetta PSD 1), che è stata abrogata dalla direttiva PSD 2, ha già determinato progressi considerevoli nell'integrazione generale del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio. Permangono tuttavia problemi specifici e circoscritti in materia di pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile, le cui cause sono riconducibili a due categorie di fattori: da un lato, il funzionamento non ottimale del mercato in alcuni settori; dall'altro, le lacune e le carenze della disciplina giuridica vigente.

La standardizzazione tecnica e l'interoperabilità sono elementi fondamentali dell'ambiente di pagamento articolato in reti. L'interoperabilità tra i diversi sistemi basata su norme comuni è indispensabile per massimizzarne la diffusione tra pagatori, beneficiari e relativi prestatori di servizi di pagamento, ma i pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile sono tutti penalizzati, sotto aspetti differenti e in diversa misura, dalla mancanza di standardizzazione e interoperabilità fra soluzioni alternative, soprattutto a livello transfrontaliero. Questi problemi, che peraltro limitano la concorrenza, sono acuiti dalla debolezza del regime di *governance* nel mercato europeo dei pagamenti al dettaglio.

Nel settore delle carte di pagamento la concorrenza è falsata da numerose regole e pratiche commerciali restrittive. Anzitutto, gli accordi collettivi che nei circuiti delle carte di pagamento legano le banche emittenti e le banche convenzionatrici in materia di commissioni interbancarie, o commissioni d'interscambio, causano vari problemi di concorrenza e di integrazione dei mercati. Le commissioni interbancarie si prestano alla manipolazione del gioco della concorrenza e finiscono con l'esercitare una pressione al rialzo piuttosto che al ribasso sui prezzi applicati agli esercenti e ai consumatori. Inoltre, il grande divario che separa gli Stati membri quanto all'entità di tali commissioni e al modo in cui sono applicate costituisce un ostacolo all'integrazione del mercato, perché disincentiva gli esercenti dal ricorrere ai servizi di prestatori esteri. Infine, le regole di taluni circuiti di carte limitano gli esercenti nella scelta e nella capacità di rifiutare strumenti di pagamento costosi o di orientare i consumatori verso metodi di pagamento più economici.

In origine le maggiorazioni (ossia il sovrapprezzo applicato per l'uso di uno specifico strumento di pagamento) sono state concepite come meccanismo con cui gli esercenti potevano orientare i consumatori verso strumenti di pagamento più economici o più efficienti, ma non hanno condotto ai risultati sperati. Attualmente le maggiorazioni sono permesse nella metà degli Stati membri dell'UE, ma proibite negli altri: ne conseguono una notevole confusione e danni ai consumatori nell'ambito del commercio elettronico.

Dopo l'adozione della direttiva sui servizi di pagamento nel 2007 sono emersi nuovi servizi nel settore dei pagamenti via internet, ad esempio i terzi prestatori di servizi che permettono d'impartire

gli ordini di pagamento tramite la funzione di banca in linea. Si tratta di servizi che rappresentano una valida alternativa alle carte per i pagamenti via internet, dato che sono in genere più economici per gli esercenti e che sono accessibili ai numerosi consumatori che non possiedono carte di credito. Tuttavia, il fatto che terzi abbiano accesso agli identificativi bancari usati dal consumatore nell'ambiente in linea e che questi nuovi servizi non siano disciplinati dal quadro legislativo vigente pone una serie di problemi diversi.

Alcune esenzioni previste dalla direttiva sui servizi di pagamento fanno sì che l'atto sia interpretato e applicato in modo molto diverso negli Stati membri. I criteri su cui si basano tali esenzioni risultano generici o obsoleti rispetto agli sviluppi del mercato e sono interpretati in modi diversi dagli Stati membri. Ciò vale soprattutto per le esclusioni dall'ambito di applicazione di agenti commerciali, reti limitate, operazioni di pagamento disposte tramite dispositivo di telecomunicazione e fornitori di sportelli automatici (ATM) indipendenti. L'ambito di applicazione della direttiva sui servizi di pagamento è lacunoso anche relativamente ai pagamenti in cui una tappa dell'operazione è al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) (le cosiddette operazioni "one-leg") e ai pagamenti in valute extra-UE.

I problemi citati hanno conseguenze per i consumatori, gli esercenti, i nuovi prestatori di servizi di pagamento e il mercato nel suo complesso. Gli operatori già presenti sul mercato, in particolare le banche e i circuiti di carte di pagamento, hanno un interesse diretto ad aumentare, o almeno a preservare, le entrate derivanti dai pagamenti tramite carta, e soprattutto dalle commissioni interbancarie. Di conseguenza, i prestatori di servizi che offrono soluzioni di pagamento con commissioni interbancarie inferiori o inesistenti incontrano serie difficoltà ad accedere al mercato. Inoltre, le carenze in termini di standardizzazione e interoperabilità inibiscono la concorrenza tra gli operatori presenti sul mercato ed erigono un ulteriore ostacolo all'ingresso nel mercato di prestatori di servizi di pagamento nuovi e innovativi.

Le banche spingono i consumatori ad utilizzare carte costose, ad esempio le "premium" che offrono servizi aggiuntivi. Se non possono rifiutare la carta di quel tipo né imporre una maggiorazione di prezzo direttamente al consumatore che la utilizza, gli esercenti ribaltano i costi su tutti i consumatori aumentando il prezzo dei beni e servizi che offrono, a danno dell'intera società. È peraltro possibile che molti piccoli esercenti siano costretti a rifiutare i pagamenti tramite carta a causa delle commissioni elevate applicate dai soggetti convenzionatori (*acquirer*) (di cui una delle componenti principali è la commissione interbancaria).

Nella maggior parte dei casi la mancanza di interoperabilità, in particolare per le carte di debito o i pagamenti tramite la funzione di banca in linea, costringe i consumatori a usare carte di credito costose per gli acquisti via internet in un altro paese, situazione che contribuisce probabilmente a spiegare perché, nel 2011, il 34% dei consumatori dell'UE ha ordinato merci o servizi su internet all'interno del proprio paese, ma solo il 10% ha ordinato prodotti in un'operazione transfrontaliera. Per gli esercenti la scelta del prestatore di servizi convenzionatore è spesso limitata agli operatori nazionali già presenti sul mercato: anche i grandi dettaglianti europei incontrano difficoltà a servirsi di soggetti convenzionatori situati in uno Stato membro diverso dal proprio. Sfumano così possibilità di realizzare economie di scala e di semplificare le operazioni agli esercenti. In ultima analisi, un contesto frammentato lungo i confini nazionali può ritardare l'innovazione in Europa rispetto ad altre regioni, quali gli Stati Uniti d'America o l'Asia del Pacifico.

## **B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;**

Il decreto legislativo in oggetto persegue l'obiettivo di dare attuazione in Italia alla direttiva PSD 2 e al Regolamento IF instaurando pari condizioni di concorrenza tra tutte le categorie di prestatori di servizi di pagamento, aumentando così scelta, efficienza, trasparenza e sicurezza dei pagamenti al

dettaglio e agevolando la prestazione transfrontaliera di servizi innovativi di pagamento con carta, via internet e tramite dispositivo mobile assicurando un mercato unico per tutti i pagamenti al dettaglio.

In particolare, vengono perseguiti i seguenti obiettivi: i) accrescere il livello di armonizzazione del mercato interno dei pagamenti al dettaglio, con particolare riferimento all'ambito di applicazione positivo e negativo; ii) definire un più adeguato meccanismo di cooperazione tra le diverse autorità nazionali coinvolte nella supervisione di istituti di pagamento (IP) operanti su base *cross-border*, per assicurare procedure di autorizzazione e vigilanza efficaci e coerenti a livello europeo che garantiscano al contempo un *level playing field* ai fornitori dei servizi di pagamento e adeguate tutele agli utenti di tali servizi in tutto il territorio dell'Unione; iii) innalzare la sicurezza dei pagamenti elettronici introducendo più stringenti requisiti di sicurezza anche a tutela dei dati di pagamento dei consumatori; iv) sostenere lo sviluppo dell'*e-commerce*, regolamentando nuovi servizi ad alto contenuto tecnologico che si sono sviluppati negli ultimi anni, in modo tale da accrescere la concorrenza tra prestatori di servizi di pagamento a beneficio della clientela.

Obiettivo del presente schema è, inoltre, quello di contribuire a sviluppare un mercato unico dei pagamenti per tutta l'UE, che consenta ai consumatori, ai dettaglianti e ad altre imprese di godere appieno dei benefici offerti dal mercato interno UE, tra cui il commercio elettronico, in linea con la strategia Europa 2020 e con l'Agenda digitale europea.

### **C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;**

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato essenzialmente attraverso il monitoraggio dell'adeguatezza dell'attività di vigilanza sull'attuazione della direttiva PSD 2 svolta dalla Banca d'Italia che è designata ai sensi dell'art. 100 della direttiva quale autorità competente chiamata a garantire e a sorvegliare l'effettiva osservanza della stessa nel rispetto della sua autonomia e indipendenza. Della vigilanza sull'attuazione del Regolamento IF sono invece responsabili la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, quali autorità designate ai sensi dell'art. 13 del Regolamento. Il principale strumento di verifica sarà, pertanto, la valutazione della Relazione annuale e delle altre informazioni pubblicate dalla Banca d'Italia e dall'AGCM, se del caso, ad esempio, anche in sede di audizioni parlamentari.

Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'art. 108 della Direttiva, entro il 13 gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto della Direttiva stessa, corredata, se del caso, da una proposta legislativa, al fine di una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La relazione verte, in particolare, a) sull'adeguatezza e l'impatto delle norme relative alle spese; b) sull'accesso ai sistemi di pagamento, con particolare attenzione al livello di concorrenza; c) sull'adeguatezza e l'impatto delle soglie per le operazioni di pagamento; d) sull'adeguatezza e l'impatto della soglia per l'esenzione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a); e) se, sulla base di eventuali sviluppi, sarebbe auspicabile introdurre limiti massimi per definire a quanto possono ammontare gli importi bloccati sul conto di pagamento del pagatore in determinate situazioni.

I principali indicatori che permetteranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi del Regolamento, invece, sono - in linea con quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 17 - i seguenti:

- a) gli sviluppi in ordine alle commissioni per i beneficiari;
- b) il livello di concorrenza tra i prestatori e gli schemi di carte di pagamento;
- c) gli effetti sui costi per il pagatore e il beneficiario;



- d) la misura in cui gli esercenti hanno trasferito il beneficio della riduzione delle commissioni interbancarie;
- e) i requisiti tecnici e le loro implicazioni per tutti i soggetti coinvolti;
- f) gli effetti delle carte multimarchio in co-badging sulla facilità di utilizzo, in particolare per le persone più anziane e gli altri utenti vulnerabili;
- g) gli effetti sul mercato dell'esclusione delle carte aziendali dal capo II, mediante un confronto tra la situazione negli Stati membri in cui le maggiorazioni sono vietate e quelli in cui sono permesse;
- h) gli effetti sul mercato delle disposizioni speciali per le commissioni interbancarie sulle operazioni nazionali tramite carta di debito;
- i) gli sviluppi nel convenzionamento transfrontaliero e i relativi effetti sul mercato unico, mediante un confronto tra le carte con massimali sulle commissioni e le carte senza massimali, per valutare la possibilità di chiarire quale commissione interbancaria si applica al convenzionamento transfrontaliero;
- j) l'applicazione pratica delle norme relative alla separazione tra schema di carte di pagamento e trattamento e l'esigenza di rivalutare la separazione giuridica;
- k) l'eventuale necessità, a seconda degli effetti dell'articolo 3, paragrafo 1, sul valore effettivo delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito di valore medio e alto, di rivedere detto paragrafo stabilendo che il massimale debba essere limitato all'importo inferiore tra 0,07 EUR e lo 0,2% del valore dell'operazione.

Ciò posto, si ricorda che entro il 9 giugno 2019, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del Regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e i meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di modelli commerciali innovativi. La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che può contenere una proposta di modifica del massimale sulle commissioni interbancarie.

Sulla base degli esiti di tali riesami si provvederà a valutare eventuali conseguenti opportune modifiche dell'ordinamento nazionale.

#### **D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

I soggetti destinatari diretti delle norme di cui al decreto legislativo sono i prestatori di servizi di pagamento tenuti a rispettare le nuove disposizioni introdotte dalla direttiva PSD 2. I prestatori di servizi di pagamento costituiscono una categoria molto ampia di soggetti comprensiva, *inter alia*, delle banche, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica. Per quanto riguarda le banche, destinatarie del provvedimento si considerano circa 550 istituti, italiani ed esteri operanti sul territorio della Repubblica. Attualmente, invece, gli istituti di pagamento sono circa 64, mentre gli IMEL sono 7. Va tenuto, tuttavia, in debita considerazione che tali cifre sono soggette a continue variazioni, in ragione dell'evolversi del mercato. Ulteriore destinatario degli effetti del recepimento della direttiva è la Banca d'Italia in qualità di Autorità nazionale designata per lo svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 100 della direttiva, tra cui *in primis* quelle di vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva stessa, di emanazione della regolamentazione secondaria e di collaborazione con le autorità competenti dei diversi Stati membri.

Al di là dei soggetti destinatari delle norme di cui al Regolamento IF, i soggetti destinatari dei principali effetti delle norme di cui allo schema di decreto legislativo sono, oltre alla Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in qualità di «autorità competenti»,

ovvero di Autorità nazionali designate per lo svolgimento delle varie funzioni previste dal Regolamento IF, tra cui quelle di vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti direttamente dal Regolamento IF, di irrogazione delle sanzioni e di applicazione delle altre misure amministrative applicabili per le violazioni del Regolamento IF.

Considerata l'ampia gamma di soggetti destinatari direttamente e indirettamente delle disposizioni della normativa, in questa sede non si è in grado di valutarne l'impatto in termini quantitativi.

Tale analisi potrà essere fatta *ex post*, ossia successivamente all'applicazione della normativa e sulla base dei dati raccolti dalla Banca d'Italia e dall'AGCM – competenti al riguardo – in sede di valutazione d'impatto.

## SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Tenuto conto dell'esigenza che l'istruttoria necessaria ai fini della redazione dell'AIR deve essere comprensiva della consultazione delle principali categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari della proposta di regolamentazione (art. 5 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170), lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previa regolare e costante consultazione e confronto tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia, in qualità di Autorità di vigilanza per i profili disciplinati dalla direttiva in oggetto.

Si è poi proceduto a sottoporre il documento, che ha costituito la base per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, ad una consultazione pubblica sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze a cui tutti gli *stakeholders* interessati sono stati invitati a partecipare, inviando le proprie osservazioni. Sono pervenute osservazioni relative allo schema del presente decreto legislativo, - in particolare in tema di RTS della Commissione europea e di regime di responsabilità del PSP in caso di operazioni non autorizzate - da parte da un lato, delle associazioni maggiormente rappresentative dei PSP, dall'altra, dei *merchants* e dei consumatori, che sono state attentamente valutate e – ove in linea con le disposizioni della direttiva e i criteri della legge di delegazione – tenute in considerazione nella riformulazione dello schema, con l'obiettivo di realizzare un equo contemperamento degli interessi coinvolti.

Inoltre, più precisamente, va sottolineato che per quanto riguarda la direttiva PSD 2, l'11 gennaio 2012 la Commissione europea ha pubblicato il Libro verde intitolato "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile"<sup>1</sup>, seguito da un'ampia consultazione pubblica. La Commissione ha ricevuto oltre 300 risposte da autorità, da organizzazioni della società civile, dalle associazioni di imprese e da imprese di vari settori, ossia una vasta rappresentanza dei portatori di interesse. Ulteriori osservazioni, documenti di sintesi e contributi sono pervenuti al di fuori della consultazione. Il contributo circostanziato dei portatori di interesse<sup>2</sup> ha fornito informazioni pertinenti su alcuni recenti sviluppi e su possibili esigenze di modifica del vigente quadro dei pagamenti. Il 4 maggio 2012 si è inoltre tenuta un'audizione pubblica sul tema, cui hanno partecipato circa 350 portatori di interesse. Il 20 novembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione dal titolo "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile"<sup>3</sup>. La risoluzione riconosce gli obiettivi e gli

<sup>1</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:IT:PDF>.

<sup>2</sup> [http://ec.europa.eu/internal\\_market/payments/docs/cim/gp\\_feedback\\_statement\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/cim/gp_feedback_statement_en.pdf).

<sup>3</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sul Libro verde "Verso un mercato europeo

ostacoli all'integrazione individuati nel Libro verde e invoca un'azione legislativa su diversi aspetti relativi ai pagamenti con carta, suggerendo al contempo più prudenza in materia di pagamenti su internet e tramite dispositivo mobile in considerazione della minore maturità di tali mercati. La risoluzione richiede inoltre una riforma del modello di *governance* dell'area unica dei pagamenti in euro. Dalla consultazione è emersa l'esigenza di importanti adeguamenti normativi del quadro vigente, al fine di rafforzare l'efficacia del mercato europeo dei pagamenti e contribuire a un contesto dei pagamenti che favorisca la concorrenza, l'innovazione e la sicurezza.

Relativamente, invece, al Regolamento IF, il processo di consultazione ha consentito di individuare alcuni messaggi chiave relativi all'ambito di applicazione del presente regolamento. Tutte le categorie di portatori di interesse hanno concordato all'unanimità sulla necessità di accrescere la chiarezza giuridica in materia di commissioni interbancarie multilaterali, un aspetto questo che i prestatori di servizi di pagamento considerano di particolare rilievo per i procedimenti in corso in materia di concorrenza avviati a livello europeo e nazionale. In secondo luogo, soprattutto gli esercenti, ma anche altre categorie di portatori di interesse, hanno segnalato gli ostacoli al convenzionamento transfrontaliero, ai quali occorre porre rimedio per consentire la realizzazione di un vero mercato unico dei servizi di pagamento. Accesa è stata anche la discussione sulle regole commerciali, per le quali si è registrato un forte interesse, nonostante le opinioni divergenti tra le varie categorie di portatori di interesse. A parere dei prestatori di servizi di pagamento e dei circuiti di carte il fatto che le commissioni interbancarie multilaterali differiscano notevolmente da un Paese all'altro e per i pagamenti transfrontalieri nell'ambito dello stesso circuito di carte non è un elemento problematico e non ostacola, a loro avviso, l'integrazione. Di diverso avviso sono gli esercenti, le associazioni dei consumatori e alcuni prestatori di servizi di pagamento non bancari, i quali ritengono che tali differenze non siano giustificate e che alle operazioni nazionali e transfrontaliere in tutti gli Stati membri vadano applicate le medesime commissioni interbancarie multilaterali. Le autorità pubbliche hanno espresso l'avviso che per conseguire l'integrazione del mercato le commissioni interbancarie multilaterali dovrebbero essere armonizzate.

### *SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

Non è stata presa in considerazione l'opzione di non intervento in quanto la necessità di recepire la direttiva PSD 2 deriva dal rispetto degli obblighi assunti dall'Italia ai sensi del TUE e TFUE. In particolare, la mancata adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione della PSD 2 non consente di raggiungere l'obiettivo di garantire una sempre maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell'offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato.

Il Regolamento IF, invece, è per sua natura atto dell'Unione direttamente applicabile e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri (art. 288 del TFUE); esso, pertanto, non deve essere né recepito né riprodotto nei singoli ordinamenti nazionali; le norme con esso incompatibili devono, inoltre, essere disapplicate.

Anche per il Regolamento, pertanto, non è stata presa in considerazione l'opzione zero di non intervento.

Lo schema di decreto legislativo reca quindi le norme di diritto interno da adottarsi necessariamente (ai sensi dell'art. 291 TFUE) per dare piena e concreta attuazione alla direttiva che è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 23 dicembre 2015, e al Regolamento, entrato in vigore il ventesimo giorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea avvenuta il 19 maggio 2015.

L'adozione dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva e del Regolamento è inoltre necessaria per dare attuazione alla delega al Governo contenuta in materia negli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015).

Al riguardo, si evidenzia che l'opzione di non intervento è stata fra l'altro già valutata e poi esclusa dal legislatore europeo che ha ritenuto appunto necessario intervenire in materia con una Direttiva. Tale conclusione è stata confermata dal legislatore nazionale in sede di approvazione della legge di delegazione europea 2015.

Per quanto attiene alla materia delle commissioni interbancarie regolata dal Regolamento IF, la Commissione ha valutato che lo strumento giuridico del Regolamento fosse l'unico adeguato. I livelli delle commissioni interbancarie e le regole commerciali restrittive, infatti, richiedono una standardizzazione a livello tecnico e l'armonizzazione più completa possibile. Ciò impone l'adozione di un regolamento piuttosto che di una direttiva. Inoltre, a causa del carattere a rete del settore dei pagamenti, la maggior parte dei vantaggi si realizzeranno soltanto quando la migrazione nazionale agli strumenti di pagamento su scala UE sarà completata in tutti gli Stati membri dell'UE. Una direttiva, la cui attuazione a livello nazionale potrebbe potenzialmente variare da un paese all'altro, comporta il rischio di perpetuare la frammentazione attuale del mercato dei pagamenti. Infine, ritarderebbe la migrazione a causa del tempo necessario per il recepimento nell'ordinamento interno.

La Commissione europea, nell'effettuare l'*impact assessment*<sup>4</sup>, ha valutato i danni che deriverebbero da un mancato intervento: tenuto conto delle opzioni alternative e della necessità di assicurare che il quadro normativo sia applicato in maniera uniforme in tutta l'UE, la Commissione ha ritenuto che una direttiva per quanto riguarda i servizi di pagamento e il Regolamento per il settore delle commissioni interbancarie fosse lo strumento più adeguato per raggiungere gli obiettivi auspicati. Le iniziative di regolamentazione ed autoregolamentazione portate avanti dai singoli Stati membri si sono infatti dimostrate inefficaci.

#### SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La Commissione europea, nell'effettuare l'*impact assessment*<sup>5</sup>, ha valutato differenti opzioni alternative giungendo alla conclusione che agire in maniera coordinata e vincolante con una direttiva e con un regolamento (in materia di commissioni interbancarie) sia la soluzione più efficace ed efficiente per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Le "profondità" degli interventi normativi nei settori indicati portano a soluzioni complementari tra loro e non producono effetti divergenti nel sistema. L'intervento normativo nazionale si limita al livello di regolazione ritenuto necessario per dare attuazione alla direttiva stessa e al regolamento e per dare attuazione alla delega legislativa contenuta negli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015).

La necessità di un intervento normativo di livello primario deriva, inoltre, dal fatto che lo schema di decreto legislativo disciplina anche la materia dei controlli e la conseguente attività sanzionatoria attraverso le modifiche apportate all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

<sup>4</sup> [http://ec.europa.eu/internal\\_market/payments/docs/framework/130724\\_impact-assessment-full-text\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/130724_impact-assessment-full-text_en.pdf); [http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:906ed6d3-f509-11e2-a22e-01aa75ed71a1.0001.04/DOC\\_2&format=PDF](http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:906ed6d3-f509-11e2-a22e-01aa75ed71a1.0001.04/DOC_2&format=PDF)

<sup>5</sup> Cfr. nota 4.

**SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

*La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:*

**A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;**

Gli obiettivi del decreto legislativo sono quelli indicati dalla direttiva e dal Regolamento, già ricordati nella Sezione I.

Premessa la sua doverosità in termini di corretta applicazione del diritto dell'Unione e dei Trattati, la sua adozione consentirebbe maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell'offerta di servizi di pagamento. Ciò dovrebbe portare nel medio-lungo periodo ad un aumento della fiducia e della tutela dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato.

Il pacchetto di misure inserite nel decreto legislativo, pertanto, dovrebbe cambiare l'attuale situazione a favore dei **consumatori**. Su un piano generale, quindi, i vantaggi della trasposizione della disciplina europea si esprimono soprattutto in termini di maggior tutela per il consumatore nel comparto dei servizi di pagamento.

Più specificamente, infatti, con l'adozione del presente schema di decreto si creeranno norme comuni in materia di commissioni interbancarie, introducendo massimali per le operazioni tramite carte di pagamento più ampiamente utilizzate dai consumatori e che quindi i dettaglianti possono rifiutare difficilmente o sulle quali difficilmente possono applicare maggiorazioni. In questa maniera saranno assicurate condizioni di parità che, oltre a consentire di superare l'attuale frammentazione del mercato dovuta alla divergenza delle commissioni, permetteranno l'entrata sul mercato di nuovi operatori paneuropei e il progresso dell'innovazione sulla base dell'infrastruttura esistente. I consumatori e i dettaglianti disporranno così di una più ampia scelta di prestatori di servizi di pagamento (nuovi prestatori si aggiungeranno a quelli tradizionali), anche a livello paneuropeo.

Nel lungo periodo, inoltre, la concorrenza permetterà di ottenere incrementi di efficienza in termini di costi per i prestatori di servizi di pagamento (che potranno infatti realizzare economie di scala utilizzando gli stessi sistemi informatici, processi, sistemi di formazione del personale e così via in tutti gli Stati membri in cui operano), agevolare l'entrata di prestatori stranieri sul mercato e aumentare il potenziale di espansione del mercato per i prestatori competitivi. I benefici non quantificabili per i prestatori di servizi di pagamento consisteranno in una più vasta base di clientela cui proporre altri prodotti e in una riduzione dei costi e dei rischi connessi ai pagamenti in contante.

I vantaggi per il **Paese e la collettività**, nel medio e lungo periodo, nel suo insieme consisterebbero in una riduzione dei costi delle prestazioni legate alle frodi e, più in generale, il fatto di promuovere mercati bancari competitivi dovrebbe migliorare l'efficienza del mercato unico.

Tutti questi vantaggi dovrebbero rafforzarsi reciprocamente, accrescendo la fiducia di consumatori e imprese e stimolando in questo modo l'efficienza del sistema dei pagamenti nel suo complesso e in definitiva la crescita economica e l'inclusione finanziaria.

**B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

L'intervento non prevede una disciplina specifica per le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 e, dal D.M. 18 aprile 2005 di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quanto disposto dalla predetta Raccomandazione. Considerato in ogni caso che in questo contesto le stesse possono essere equiparate ai consumatori, le norme introdotte comportano indubbiamente dei vantaggi, soprattutto per le micro e le piccole imprese, la cui condizione maggiormente si avvicina a quella delle persone fisiche. Gli obiettivi dello schema di decreto consentiranno di migliorare il funzionamento del mercato interno, sia per quanto riguarda i servizi di pagamento che per quanto concerne più in generale tutti i beni e i servizi, a beneficio dei consumatori e delle imprese europee. Le norme introdotte, inoltre, potranno creare le condizioni per un mercato più ampio per i beni e servizi prodotti e commercializzati nei vari mercati.

**C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;**

Non sussistono nuovi oneri informativi introdotti a carico di cittadini ed imprese non finanziarie. Lo schema di decreto legislativo introduce esclusivamente oneri informativi imposti obbligatoriamente dalla direttiva e, pertanto, non sono superati i limiti minimi di regolazione in conformità al disposto dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Di conseguenza non si procede alla stima dei costi secondo le indicazioni di cui alle linee guida allegate al D.P.C.M. 25 gennaio 2013.

Per quanto riguarda i prestatori di servizi di pagamento, gli oneri informativi sono quelli essenzialmente connessi alla *compliance* con l'attuazione della PSD 2.

Il principale **onere amministrativo** deriverà dalla necessità per i prestatori di servizi di pagamento di adeguare i loro processi interni alle prescrizioni riguardanti le informazioni destinate all'Autorità di vigilanza.

Per quanto riguarda le imprese gli oneri informativi sono quelli essenzialmente connessi alla *compliance* con gli obblighi del Regolamento IF e non allo schema di decreto legislativo in quanto tale.

**D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).**

Al riguardo, si fa presente che alle attività di vigilanza e sanzionatoria previste dall'intervento regolatorio provvedono la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato designate quali Autorità nazionali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre la Banca d'Italia e l'Antitrust provvedono autonomamente alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte con forme di autofinanziamento, anche attraverso contribuzioni dovute dai soggetti vigilati.

Pertanto, non si ravvisano fattori, prevedibili, che potrebbero condizionare l'esercizio dei nuovi poteri e competenze da parte della Banca d'Italia e dell'AGCM in conformità al decreto legislativo di attuazione della PSD 2 e del Regolamento IF.

Non si ravvisano, inoltre, fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione delle nuove norme data la loro natura ordinamentale. La disponibilità di risorse amministrative, gestionali e le tecnologie, considerando le dimensioni e la capacità di spesa dei soggetti destinatari del provvedimento, rapportate ai costi stimati, non costituiscono fattori ed elementi tali da incidere sull'intervento regolatorio. Analogamente non sussistono indicazioni che inducano a ritenere che taluni fattori ambientali possano comportare un ostacolo all'assolvimento degli obblighi previsti.

*SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese*

L'intervento completa i presidi di trasparenza, di mobilità e di accesso nel mercato dei conti di pagamento con evidente beneficio anche per il livello di concorrenza del mercato stesso e della competitività del Paese, evitando lacune e/o asimmetrie normative che potrebbero creare svantaggi concorrenziali per gli operatori nazionali del settore.

In un mercato nazionale competitivo ed efficiente, caratterizzato da un elevato livello di protezione del consumatore, i consumatori cercano il prodotto più rispondente ai loro bisogni non solo nel loro ristretto ambito territoriale.

L'integrazione e la stabilità finanziaria sono obiettivi che si rafforzano a vicenda e che riguardano l'ambito nazionale, oltre a ciò che può essere conseguito a livello europeo. La scarsa mobilità dei consumatori in generale e meccanismi di trasferimento inefficienti in particolare impediscono ai nuovi operatori sul mercato di acquisire nuovi clienti. Questo, a sua volta, contribuirà al rafforzamento della concorrenza e all'allocazione efficiente delle risorse nel mercato italiano dei servizi finanziari al dettaglio, a beneficio sia delle imprese che dei consumatori.

La maggiore efficienza così conseguibile nel settore dei pagamenti incide positivamente sulla competitività del Paese.

Il presente intervento regolatorio disciplina gli aspetti nazionali di vigilanza e sanzionatori in materia di commissioni interbancarie, completando quindi per tali aspetti il quadro regolamentare già tuttavia definito dal Regolamento IF.

*SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione*

*La sezione descrive:*

**A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;**

Alla Banca d'Italia e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, quali autorità competenti, sono attribuiti i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dallo schema di decreto in attuazione della direttiva PSD 2 e del Regolamento IF, oltre a quelli di adozione delle disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficace applicazione delle norme del decreto legislativo.

**B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);**

Le nuove norme verranno pubblicate nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze; la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato provvederanno a pubblicare i relativi provvedimenti ai sensi delle norme di settore ad essa applicabili (i.e. tra l'altro anche sul proprio sito Internet).

**C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;**

La Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato provvederanno ad effettuare i controlli e il monitoraggio dell'attività dei soggetti interessati dalle disposizioni del decreto legislativo con le strutture e le procedure interne già esistenti (si veda anche sezione 1.C).

La valutazione *ex post* dei risultati raggiunti con le politiche adottate dagli Stati membri è compito della Commissione europea, che analizzerà in particolare se le misure risponderanno ancora in maniera efficace ed efficiente agli obiettivi sopra esposti. Ai sensi dell'articolo 108 della Direttiva, infatti, entro il 13 gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto della Direttiva stessa. A livello nazionale, come si è detto, il controllo e il monitoraggio del rispetto delle norme di attuazione della PSD 2 verrà effettuato dalla Banca d'Italia quale autorità di vigilanza designata.

Per quanto riguarda, invece, il Regolamento IF entro il 9 giugno 2019, la Commissione presenta, ai sensi dell'articolo 17, una relazione sull'applicazione del Regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e i meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di modelli commerciali innovativi.

**D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;**

Si rimanda a quanto già disciplinato nella direttiva PSD 2 e nel Regolamento IF. In particolare, ai sensi dell'art. 108 della Direttiva, entro il 13 gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto della direttiva stessa, corredata, se del caso, da una proposta legislativa, al fine di una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La relazione verte, in particolare, a) sull'adeguatezza e l'impatto delle norme relative alle spese; b) sull'accesso ai sistemi di pagamento, con particolare attenzione al livello di concorrenza; c) sull'adeguatezza e l'impatto delle soglie per le operazioni di pagamento; d) sull'adeguatezza e l'impatto della soglia per l'esenzione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a); e) se, sulla base di eventuali sviluppi, sarebbe auspicabile introdurre limiti massimi per definire a quanto possono ammontare gli importi bloccati sul conto di pagamento del pagatore in determinate situazioni.

Per ciò che concerne, invece, la revisione del Regolamento IF va osservato che entro il 9 giugno 2019, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del Regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e i meccanismi di orientamento (articolo 17).



**E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

Nella predisposizione della VIR verranno considerati prioritariamente i seguenti obiettivi sulla base di alcuni indicatori già ricordati nella sezione 1.C e richiamati nella sezione 7.D:

- a) gli sviluppi in ordine alle commissioni per i beneficiari;
- b) il livello di concorrenza tra i prestatori e gli schemi di carte di pagamento;
- c) gli effetti sui costi per il pagatore e il beneficiario;
- d) la misura in cui gli esercenti hanno trasferito il beneficio della riduzione delle commissioni interbancarie;
- e) i requisiti tecnici e le loro implicazioni per tutti i soggetti coinvolti;
- f) gli effetti delle carte multimarchio in co-badging sulla facilità di utilizzo, in particolare per le persone più anziane e gli altri utenti vulnerabili;
- g) gli effetti sul mercato dell'esclusione delle carte aziendali dal capo II, mediante un confronto tra la situazione negli Stati membri in cui le maggiorazioni sono vietate e quelli in cui sono permesse;
- h) gli effetti sul mercato delle disposizioni speciali per le commissioni interbancarie sulle operazioni nazionali tramite carta di debito;
- i) gli sviluppi nel convenzionamento transfrontaliero e i relativi effetti sul mercato unico, mediante un confronto tra le carte con massimali sulle commissioni e le carte senza massimali, per valutare la possibilità di chiarire quale commissione interbancaria si applica al convenzionamento transfrontaliero;
- j) l'applicazione pratica delle norme relative alla separazione tra schema di carte di pagamento e trattamento e l'esigenza di rivalutare la separazione giuridica;
- k) l'eventuale necessità, a seconda degli effetti dell'articolo 3, paragrafo 1, sul valore effettivo delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito di valore medio e alto, di rivedere detto paragrafo stabilendo che il massimale debba essere limitato all'importo inferiore tra 0,07 EUR e lo 0,2% del valore dell'operazione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze curerà l'elaborazione della VIR anche sulla base delle informazioni che verranno fornite dalla Banca d'Italia e dall'AGCM.

\*\*\*\*\*

***Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee***

***SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea***

Il provvedimento non introduce livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva 2015/2366/UE ed è quindi conforme a quanto previsto dall'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, come richiamato, dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Nell'intervento normativo nazionale ci si è attenuti, infatti ad un livello minimo di regolazione necessario ad attuare la PSD 2, in quanto la stessa contiene una disciplina completa che pone standard elevati di tutela dei consumatori in linea con le *best practices* internazionali.

Per quanto concerne la parte di schema di decreto legislativo relativa all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015, tale Sezione non risulta applicabile in quanto trattasi di aspetti di "mera" attuazione di Regolamento dell'Unione.